

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

## CCXCII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		GERMANI . . . . .	11004, 11014, 11021, 11022, 11023, 11024
PRESIDENTE . . . . .	10984	MICELI . . . . .	11005, 11013, 11014, 11023, 11024
<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio):</b>		CAPUA . . . . .	11006
PRESIDENTE . . . . .	10984	CAPPI . . . . .	11008
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		BURATO . . . . .	11009
Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio (505) . . . . .	10984	GEUNA . . . . .	11014
PRESIDENTE . . . . .	10984	BONOMI . . . . .	11015
MARTINELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	10984, 10990, 10992, 10994, 10996, 10997, 10999	BENVENUTI . . . . .	11015, 11020, 11022, 11024
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	10987, 10989, 10990, 10992, 10994, 10996, 10997, 10999	MONTICELLI . . . . .	11016
GHISLANDI . . . . .	10990, 10993, 10996, 10998	COPPI ALESSANDRO . . . . .	11018
VICENTINI . . . . .	10991, 10994, 10995	PERLINGIERI . . . . .	11019
CAVALLARI . . . . .	10993	ROSELLI . . . . .	11020
<b>Votazione segreta:</b>		CASERTA . . . . .	11021, 11022
PRESIDENTE . . . . .	11001, 11016	CIMENTI . . . . .	11022
<b>Proposte di legge d'iniziativa parlamentare (Annunzio):</b>		SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	11024
PRESIDENTE . . . . .	11001	<b>Votazione segreta:</b>	
<b>Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Discussione e non approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	11016, 11018
BURATO ed altri: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici agli affittuari non coltivatori diretti (660) . . . . .	11002	<b>Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	11002, 11013	PRESIDENTE . . . . .	11017
BETTIOL GIUSEPPE . . . . .	11002	<b>Sull'attività parlamentare:</b>	
GUI . . . . .	11002, 11013	PRESIDENTE . . . . .	11025
PALAZZOLO . . . . .	11002, 11005, 11009, 11016	<b>Votazione segreta:</b>	
LECCISO . . . . .	11003	PRESIDENTE . . . . .	11026
		<b>Per l'aggiornamento dei lavori della Camera:</b>	
		TAMBRONI . . . . .	11028
		LONGHENA . . . . .	11029
		PALLENZONA . . . . .	11030
		PRESIDENTE . . . . .	11030
		FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	11030
		<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	11031, 11032

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

**La seduta comincia alle 9,30.**

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Barbina, Bartole, Borsellino, Lombardini, Maxia, Sammartino, Semeraro Gabriele e Taviani.

(Sono concessi).

**Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero, dell'Africa italiana, e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli deputati.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio. (505).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizione per le imposte straordinarie sul patrimonio.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTINELLI, *Relatore*. Il contenuto della discussione generale può all'incirca essere diviso in due parti: si sono avute considerazioni attorno alla politica fiscale e attorno alla politica economica del Governo, ed in merito ad esse risponderà l'onorevole ministro, se lo crederà; si sono avute poi considerazioni in merito al contenuto del disegno di legge, e su queste il relatore deve esprimere l'avviso della Commissione.

Il relatore ritiene opportuno fare un breve esame del contenuto del disegno di legge, il

quale, secondo l'onorevole Dugoni, addirittura disesterebbe tutto l'ordinamento delle imposte straordinarie.

Il progetto governativo comprendeva 19 articoli; il Senato ne ha soppresso uno, ne ha modificati 13, ne ha approvati senza modifiche 6 e ne ha aggiunti 8; il disegno di legge è quindi pervenuto alla Camera con 26 articoli, il cui testo è stato posto a disposizione di ogni deputato sin dalla fine di aprile, per tutte quelle meditazioni e quegli studi, che ognuno avesse ritenuto opportuno di compiere.

La Commissione della Camera ha ritenuto di proporre emendamenti a quattro articoli e di aggiungerne due. Quindi il disegno di legge, che ieri è stato posto in discussione e che oggi, ritengo, approveremo, comprende un testo di 28 articoli.

Sette articoli prevedono una estensione dei poteri della finanza allo scopo di rendere più ampi gli accertamenti e di combattere le evasioni; tre riguardano la determinazione di criteri più rispondenti di accertamento e di valutazione. Vedremo dopo in che consista questa migliore rispondenza. Tre articoli si riferiscono ad esenzioni, di ben modesta portata. L'articolo 1 riguarda le collezioni archeologiche ed artistiche. Gli articoli 16 e 17 concernono le esenzioni alle mutue di assicurazioni e se anche questi articoli non disponessero esplicitamente in questa materia, molto probabilmente la giurisprudenza amministrativa e giudiziaria sarebbe pervenuta alle stesse conclusioni.

Un articolo si riferisce a norme procedurali in sede di contenzioso e risponde ad evidenti esigenze tecniche. Sette articoli riguardano le valutazioni ed i riscatti; tre articoli riguardano l'assorbimento della imposta sul valore globale dell'asse ereditario nell'imposta straordinaria progressiva ed i modi di applicazione di questo assorbimento o detrazione. Infine, quattro articoli riguardano semplici miglioramenti di forma, nell'interesse dell'applicazione della imposta.

Ho detto che alcuni articoli riguardano estensioni di facoltà della finanza, allo scopo di rendere più rapidi e rispondenti gli accertamenti e di combattere le evasioni. Infatti l'articolo 9-bis colpisce le dichiarazioni frazionate. L'esperienza ha permesso di avvertire che un certo numero di contribuenti ha ritenuto o ritiene di sfuggire alla gravosità, ed in ogni modo alla progressività dell'imposta, presentando denunce in diversi domicili, mentre avrebbe dovuto — secondo il testo del decreto legislativo 11 ottobre 1947,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

n. 1131 — presentare una sola denuncia al proprio domicilio fiscale. Questo articolo ha per scopo di combattere questa particolare forma di evasione attraverso le dichiarazioni frazionate e concede un certo termine perché i contribuenti possano mettersi in regola. Penso che nessuno potrà ritenere che questo articolo ponga a repentaglio o dissemi le imposte straordinarie.

Vi è l'articolo 10, che concede la facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo, anche per le aziende, quando manchino beni immobili.

L'articolo 15 parifica agli effetti della imposta proporzionale gli enti che corrispondano un tributo sostitutivo della ricchezza mobile di categoria B a quelli assoggettati a questa imposta. Non so come ieri l'onorevole Dugoni abbia potuto dire che le norme che si riferiscono all'imposta proporzionale a carico degli enti siano esclusivamente norme di agevolazioni. Anche questa?

Vi è l'articolo 15-bis, che assoggetta all'imposta progressiva gli enti o società costituiti all'estero per il capitale comunque investito od esistente in Italia, a meno che tali quote risultino accertate al nome di persone fisiche. Vi è ancora l'articolo 23, che assoggetta all'imposta proporzionale 4 per cento, di cui al titolo III, i cespiti acquisiti senza contropartita nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1° gennaio 1947 ed il 13 aprile 1947 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 143); e vi è pure l'articolo 25, il quale dispone la pubblicazione annuale degli elenchi degli accertamenti nell'albo di ogni comune capoluogo di provincia, ed ha lo scopo di permettere l'esercizio di un sindacato pubblico sull'opera dell'amministrazione finanziaria. E, infine, fra questi articoli, che migliorano le possibilità di accertamento, vi è anche l'articolo 2, che rende più aderente alla realtà la valutazione del grado di maturazione dei boschi, che non viene più fatta mediante coefficienti da applicarsi al reddito, ma caso per caso, tenendo conto anche del grado di maturazione dei boschi.

Io credo che anche l'opposizione non possa considerare questi articoli come rivolti a ledere lo spirito fiscale della legge. Accanto a questi articoli vi sono poi quelli che riguardano la determinazione di criteri diversi di accertamento e valutazione.

Vi è poi l'articolo 4, il quale è oggetto di un emendamento suppressivo dell'onorevole Dugoni. La legge dava diritto all'affrancante di riscattare le prestazioni in natura, di ca-

rattere perpetuo o enfiteutico, mediante la corresponsione della somma ottenuta capitalizzando la media delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1925; la legge concedeva, cioè, il riscatto entro questi limiti, e non si poteva quindi, nel computo del patrimonio del concedente al 28 marzo 1947, accertare un valore maggiore, così come stabiliva il testo del decreto legislativo n. 1131, il quale fondava la determinazione di questo valore capitale sulla base della media dei prezzi dal 1° luglio 1936 al 31 marzo 1947.

In questo modo il decreto legislativo n. 1131 accertava al concedente un valore, che egli non avrebbe potuto assolutamente realizzare.

Il valore del bene, valutato obiettivamente nella sua consistenza intrinseca, era poi suddiviso fra il concedente e l'utilista o l'enfiteuta, e si aveva dunque questa situazione illogica: che una legge permetteva di accertare al concedente un valore che, per un'altra legge, egli non avrebbe mai potuto percepire. E, quindi, il correttivo introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge risponde (secondo la evidenza più elementare) ad un criterio di giustizia.

Vi è poi l'articolo 5, il quale è oggetto di diversi emendamenti. Esso riguarda la valutazione dei buoni del tesoro e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, e la valutazione degli altri titoli quotati in borsa. Secondo il sistema del decreto legislativo n. 1131, la valutazione di tutti questi cespiti era fatta sulla media delle quotazioni ufficiali o dei prezzi di compenso del primo trimestre 1947. Il disegno governativo ha chiesto che fosse ripristinata la valutazione (già disposta dal decreto legislativo n. 143) sul semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947; il Senato però ha approvato l'articolo ripristinando, nella sua impostazione, come base generale, la valutazione del primo trimestre 1947, ma introducendo un elemento correttivo, e cioè che, se la media dei prezzi di compenso o le quotazioni ufficiali per i titoli del 1948 fosse stata inferiore di almeno il 15 per cento a quella del primo trimestre 1947, sarebbe rivissuta, per questi titoli, la media dei prezzi di compenso o delle quotazioni ufficiali del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

L'onorevole Dugoni ha espresso una critica a questo sistema; egli ha detto che in questo modo era introdotta una stortura in tutto il sistema della legge, perché si faceva

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

riferimento, per determinare una valutazione a fine marzo 1947, ad un periodo successivo. Si permetta di dire al relatore, riecheggando quel che già è stato detto nella relazione a nome della Commissione, che non si può dimenticare che per tutti i cespiti patrimoniali si devono assumere i valori effettivi, ma anche normali, ossia tali che non risentano di particolari e straordinarie condizioni di mercato.

L'imposta si è cominciata a pagare col giugno 1948; nel periodo di pagamento si è verificata una flessione forte nei titoli più importanti e questo per ammissione dello stesso onorevole Cavallari. Ciò costituisce un fatto che presenta la sua realistica importanza: non è possibile chiedere che venga soddisfatta l'imposta su valori che non esistono più. La logica del sistema era pienamente salvaguardata nel progetto governativo che chiedeva l'adozione di valori semestrali; ma anche il testo senatoriale, col temperamento introdotto, può essere accolto come sufficientemente equo e in tal senso la Commissione insiste perché la Camera voglia approvarlo.

L'articolo 6 del disegno di legge governativo sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 1131 del 1947 ed ha riferimento alla valutazione dei titoli non quotati in borsa e alle quote di partecipazioni di società o enti non soggetti all'imposta di negoziazione. Che cosa disponeva il decreto legislativo n. 1131? Disponeva l'adozione, per i titoli non quotati in borsa e le quote di partecipazione in società od enti non soggetti all'imposta di negoziazione, dei valori medi del primo trimestre 1947, tenendo conto, diceva, « dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione ». E la valutazione era da eseguirsi dagli uffici delle imposte. Il testo governativo, anche per una maggiore rapidità di applicazione dell'imposta, proponeva che fosse adottata la valutazione per l'imposta di negoziazione azioni dell'anno 1947, fondata sui bilanci del 1946, con una maggiorazione del 15 per cento, maggiorazione che il Senato — con aderenza alla realtà economica — ha aumentato al 25 per cento. Ed ha inoltre stabilito, questo articolo, che anche per le quote di partecipazione in società ed enti non assoggettati all'imposta di negoziazione fosse adottato il valore stabilito dai comitati direttivi degli agenti di cambio, integrati da un funzionario dell'amministrazione delle imposte dirette.

L'onorevole Dugoni ha espresso una critica circa l'obiettività dei comitati direttivi degli agenti di cambio ad esprimere una ade-

guata valutazione, quando si tratti di titoli non quotati in borsa. Ma il relatore si permette di far osservare che si tratta di un procedimento, in certo senso tradizionale, di valutazione dell'imponibile per l'imposta di negoziazione. Inoltre, deve tener presente che il comitato degli agenti di cambio, prima di procedere alla valutazione dei titoli, deve obbligatoriamente sentire l'ufficio del registro, oltre che il contribuente, e che, nel procedere alla valutazione, lo stesso comitato è vincolato all'osservanza dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e cioè deve esprimere il reale contenuto patrimoniale dei titoli; e ancora si deve osservare che il comitato direttivo è integrato da un funzionario, di grado non inferiore al VII, dell'amministrazione delle imposte dirette ed infine si deve tenere presente che, contro la valutazione del comitato, si può produrre ricorso alle sezioni speciali delle commissioni provinciali delle imposte.

Vi sono, dunque, serie garanzie che la valutazione dei titoli non quotati in borsa venga fatta con piena obiettività. E vi sono ancora gli articoli che riguardano l'assorbimento dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nell'imposta straordinaria progressiva. Il testo governativo esprimeva il concetto di detrazione, ma il Senato invece, con valutazione molto sottile, ha adottato il concetto di assorbimento di un'imposta nell'altra.

Si è osservato da parte dell'onorevole Dugoni che questo assorbimento non è giustificato, perché egli ha detto che si tratta di due imposte dirette, dipendenti da due diversi testi legislativi. Ciò è vero; sono due testi che hanno ciascuno una diversa economia di funzioni: v'è però un'incidenza da parte di entrambi sul medesimo complesso di beni e pertanto l'imposta sul valore globale delle successioni cede all'imposta straordinaria che è sorta prima e che, in taluni casi, ha aliquote tali che, aggiunte a quelle relative agli scaglioni in vigore per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, porterebbe all'incirca alla confisca dei beni caduti sotto l'imposizione fiscale.

Vi è poi l'articolo 18 che riguarda la valutazione dei ripristini in sede di imposta proporzionale (Titolo II) a carico degli enti collettivi. La disposizione è parsa al Governo, che l'ha presentata, al Senato, che l'ha approvata, ed alla Commissione, rispondente a criteri di equità, in modo che anche le società e gli enti abbiano lo stesso trattamento accordato ai privati con l'articolo 67 del decreto legislativo 1131.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

Anche a questo proposito l'onorevole Dugoni ha mosso un'obiezione, che però al sottoscritto sembra non regga. L'obiezione dell'onorevole Dugoni è questa: la detrazione a favore delle persone fisiche è stata fatta perché esse corrispondono un'imposta progressiva; non è quindi giustificata per gli enti collettivi, che corrispondono imposta proporzionale.

Ma se l'onorevole Dugoni ricorda la discussione che si è svolta in sede di Assemblea Costituente, dovrà pure aver presente che, con l'imposta proporzionale sul patrimonio degli enti collettivi, la condizione delle società venne ad essere peggiorata, aggravata rispetto a quella dei privati.

Sembra quindi che, concedendo, per i ripristini disposti dalle società in sede di applicazione dell'imposta regolata dal Titolo II, questa agevolazione, si venga in fondo a realizzare un criterio di equa ripartizione del tributo.

E vi sono anche — e poi ho finito — le agevolazioni che riguardano i pagamenti o i riscatti, oggetto degli articoli 7, 8, 9, 11, 18, 19 e 24.

Bisogna tener presente che il Senato ha allungato di due anni il periodo per il pagamento dell'imposta straordinaria progressiva, non solo per i patrimoni immobiliari ma anche per quelli mobiliari, ed ha correlativamente allungato di un biennio il periodo di pagamento della imposta proporzionale a carico degli enti collettivi.

Si può affermare senza tema di smentita che le imposte patrimoniali hanno esercitato una benefica influenza deflazionistica e, di conseguenza, nella presente fase di stabilizzazione della moneta, non pare illogico allungare il periodo di pagamento, per non aggravare l'onerosità delle imposte. È questo concetto che ha spinto il Senato ad accordare questa maggiore rateazione delle imposte, concetto che è stato accolto dalla Commissione e che essa chiede alla Camera di approvare.

Il Governo ha dato prova della sua obiettività e della sua serietà tenendo conto della esperienza che la realtà gli ha offerto in sede di applicazione del tributo e chiedendo al Parlamento di dargli uno strumento migliore di applicazione delle imposte straordinarie.

Ieri l'onorevole Cavallari nel suo impeto critico ha detto che il paese attende una parola chiara intorno a questa imposta. Il Governo la dà questa parola chiara con il disegno di legge. L'applicazione della imposta è in realtà proporzionata e tiene conto di

un'altra realtà, della situazione economica, la quale non viene forzata con le norme contenute in questo disegno di legge.

E bene ha fatto la Camera ieri nel suo alto senso di responsabilità a deliberare di discutere il disegno di legge ed io credo che la Camera agirà con saggezza oggi approvando lo spirito del provvedimento ed il passaggio alla discussione degli articoli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, sarò estremamente breve perché il vostro relatore ha illustrato i punti tecnici del progetto che deve essere esaminato, dopo le critiche che sono state fatte nella discussione generale.

Mi limiterò ad un semplice rilievo che adombra, in sostanza, una questione politica. L'opposizione, discutendo di questo progetto, ha accusato il Governo di avere voluto snaturare l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. L'onorevole Cavallari, con molta maggiore precisione, ha detto che questa imposta, elaborata in tempo di tripartito, riesaminata oggi in cui l'equilibrio politico è diverso, viene dal Governo interamente svuotata del suo contenuto. Un'analogia premessa aveva fatto l'onorevole Dugoni.

Io sono stato ad ascoltare con molta attenzione lo svolgimento di questi due discorsi per comprendere sotto quali profili il Governo avesse snaturato la struttura della imposta, elaborata a suo tempo.

In realtà, bisogna fare qualche precisazione in punto di fatto. Quella che è stata elaborata al tempo del tripartito — onorevole Cavallari — non è la legge uscita dall'Assemblea Costituente, bensì il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, che fu approvato da un Consiglio dei ministri in cui siedevano rappresentanti del suo partito e rappresentanti della parte dell'onorevole Dugoni. Era allora ministro delle finanze l'onorevole Campilli che riprese e concluse, in sostanza, un progetto già elaborato a suo tempo dall'onorevole Scoccimarro e da una commissione da lui nominata, di cui io stesso facevo parte, allora, come tecnico; mentre quando il decreto 29 marzo 1947 venne discusso dall'Assemblea Costituente, il tripartito era già finito e il Governo era rappresentato dall'onorevole Pella, ministro di un Gabinetto non più tripartitico.

Ho ricordato questa esatta impostazione storica perché, in sostanza, gli appunti degli

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

onorevoli Cavallari e Dugoni concernono, prevalentemente, gli articoli 5 e 6 del progetto in esame; articoli che hanno questa precisa caratteristica: di ritornare, dopo le indicazioni della Assemblea Costituente, alle formule del decreto 29 marzo 1947 che, almeno mi si vorrà riconoscere, è il vero, autentico testo del Governo tripartitico.

In realtà, il ragionamento che il governo ha fatto presentando questo disegno di legge è un ragionamento semplice e tecnico: in due anni di applicazione di questa imposta sono sorti problemi pratici che non si potevano risolvere equamente con gli strumenti legislativi a disposizione; era opportuno, quindi, prendere in esame questi problemi e suggerire le soluzioni di carattere tecnico, adeguate alle opportunità.

Si aggiungeva una seconda considerazione, e tutti i deputati che facevano parte della Costituente me ne vorranno dare atto: tutte le discussioni fatte in seno all'Assemblea Costituente si svolsero sotto l'egida della preoccupazione inflazionistica. Non si è voluto fare in quel momento un'imposta sul patrimonio equilibrata, secondo le ragioni tecniche e politiche proprie di questo tributo, ma si è voluto mettere nelle mani dell'amministrazione uno strumento che potesse esercitare una funzione antinflazionistica.

Di qui, le norme che hanno abbreviato il periodo di riferimento per la valutazione dei titoli azionari, di qui il breve periodo di tempo previsto per il pagamento dell'imposta, di qui tante altre norme antinflazionistiche del tributo del 1947, che noi non ritroviamo, per esempio, nel tributo del 1922, che pure fu il padre diretto, dal punto di vista tecnico, del tributo del 1947.

Ora, la preoccupazione antinflazionistica è superata, ed è superata anche in virtù del progetto approvato a suo tempo dall'Assemblea Costituente, perché io ritengo storicamente esatto affermare che una legge drastica come quella dell'imposta patrimoniale, approvata dall'Assemblea Costituente nel 1947, influi sull'arresto dell'aumento del valore dei beni capitali e spinse i possidenti ad iniziare lo smobilizzo del loro patrimonio; e quindi, anche sotto questo profilo, la manovra antinflazionistica ebbe svolgimento e intensità particolari.

Ma, superato il momento ora detto, era sembrato equo riprendere in considerazione le istanze tecniche dell'imposta, non potendosi dubitare che l'imposta sul patrimonio deve essere un'imposta severa che chiama le classi possidenti ad un serio sacrificio per

far fronte alla ricostruzione economica del paese, ma dev'essere un'imposta equa, giustamente distribuita fra le varie categorie di beni capitali e fra le varie categorie di possidenti: e deve essere anche un'imposta relativamente sopportabile.

Ecco la ragione delle norme degli articoli 5 e 6, che non sono altro che un ritorno alle norme degli articoli 18 e 19 del decreto 29 marzo 1947.

E quando l'onorevole Cavallari mi rimprovera o mi chiede: ma come mai fino a questo momento non abbiamo assistito ad una smobilitazione di patrimoni in conseguenza di questa imposta estremamente drastica?, la risposta è semplice: ci furono smobilitazioni in una prima fase, quando si cominciò ad applicare l'imposta sulla base delle dichiarazioni previste dalla legge approvata dalla Assemblea Costituente; ma per queste dichiarazioni secondo la legge medesima, si poteva fare riferimento a valori ben diversi dai valori effettivi, e perciò, fino a quando non si potranno accertare i valori ora detti, come la legge prevede, la spinta sui singoli patrimoni, che l'imposta vuole e deve esercitare, evidentemente rimane inoperante. Anche per questa ragione, facendo violenza a me stesso, ho dovuto insistere perché l'approvazione della legge non fosse ulteriormente rinviata.

Oltre agli articoli 5 e 6, mi è stato rimproverato che in questo provvedimento di legge si tiene conto dei danni di guerra subito dalle società, in sede di imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali. Credo che l'argomento su cui ha voluto insistere l'onorevole Dugoni sia un argomento così facilmente confutabile, che non conviene neppure insistervi. I danni di guerra si sono tenuti in conto nell'imposta straordinaria sul patrimonio a carico delle persone fisiche, non perché l'imposta fosse progressiva o proporzionale, ma perché si è ritenuto che colui il quale, dopo aver subito un danno diretto come conseguenza della guerra, ha fatto uno sforzo per ripararlo, impiegando mezzi propri e non mezzi ottenuti dallo Stato o dal concorso pubblico, meritasse di essere tenuto in considerazione in una imposta la cui funzione è anche quella di contribuire alla raccolta dei mezzi per ricostruire i vuoti creati nella nostra economia in conseguenza della guerra. Perciò una considerazione politica ed equitativa presiede al trattamento riservato a coloro i quali, avendo subito un danno di guerra, hanno provveduto a ripararlo. E

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

non si capisce perché questo trattamento non si debba fare anche alle società, come se il fatto che una società abbia avuto un danno e abbia provveduto a ripararlo, possa essere considerato in modo diverso dal fatto identico che si presenta per un contribuente privato. La forma dell'imposta non ha niente a che vedere con questi ragionamenti ed osservazioni di carattere politico.

CAVALLARI. Perché non si è fatto nel 1947?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Cavallari, molti sono gli errori che commettiamo nella nostra vita. Si riparano questi errori! Io posso dirle che nel testo del Governo del 1947 la norma non poteva essere prevista perché non era prevista l'imposizione autonoma e diretta a carico delle società, e ricordo bene l'ambiente in cui si svolse la discussione all'Assemblea Costituente. Non dimentichiamo che quella legge fu la prima grande legge che fu discussa dall'Assemblea, all'infuori della Costituzione, dopo la ripresa della vita parlamentare nel nostro paese. Molti di noi erano inesperti della struttura e della stessa tecnica delle discussioni parlamentari ed errori sono stati fatti, come quello, per esempio, su cui ha richiamato la mia attenzione la vostra Commissione, e cioè di considerare le società estere tassabili come società italiane, mentre, invece, nel progetto governativo iniziale si consideravano le società estere come persone fisiche, perché solo in questo modo si chiude una possibilità di evasione notevole e si parifica la posizione delle società estere a quella dei cittadini esteri e dei cittadini italiani. Errori tecnici, in quella discussione alla quale ho partecipato anch'io con intensità, sono stati commessi. Non è questa però una buona ragione per rifiutarci di riparare oggi.

CAVALLARI. Si discusse di questo argomento, e fu dopo un'ampia discussione che si arrivò alla conclusione di riproporre il problema.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo ha riproposto la discussione e un ramo del Parlamento ha ritenuto che fosse giusto ritornare su quella decisione. Io confido che la Camera sarà di questa opinione.

Così anche l'osservazione dell'onorevole Dugoni, che tutta l'imposta verrebbe ad essere travisata per il fatto che si permette di utilizzare i saldi di rivalutazione monetaria per contabilizzare il pagamento delle due imposte straordinarie del titolo II e del titolo III, è osservazione che ha scarso valore.

La legge che regola la rivalutazione monetaria stabilisce tassativamente gli usi che possono essere fatti dai saldi di rivalutazione, usi evidentemente contabili: o aumento di capitale o copertura di passività. In realtà, la norma portata dal disegno di legge in esame è quasi superflua, perché l'imposta è una passività come tutte le altre e quindi, attraverso l'interpretazione della legge di rivalutazione, si sarebbe raggiunto la soluzione che è scritta sul progetto. Ma per evitare dubbi di interpretazione, si è ritenuto di chiarire specificatamente in questa sede che i saldi di rivalutazione potessero contabilmente essere messi a fronte delle passività relative al pagamento della imposta.

Queste sono, se non mi sono sbagliato nell'appuntare le argomentazioni, le ragioni che gli onorevoli Dugoni e Cavallari vi hanno esposto per dimostrare che la legge è snaturata dal progetto in discussione.

Ora, se voi tenete conto di quello che vi ha detto l'onorevole Martinelli, che attraverso la proposta del Governo, attraverso gli emendamenti introdotti dal Senato, attraverso gli stessi emendamenti che la vostra Commissione di finanza oggi suggerisce, ci si è sforzati soprattutto di chiudere tutte le vie che la legge fondamentale lasciava aperte alle evasioni agli effetti di queste imposte, credo che il vostro giudizio non possa che essere favorevole al progetto di legge che vi è presentato; che non mira ad aggravare un'imposta che è già gravosa, ma tende a che la sua applicazione avvenga, in tutti i settori, con equità, con giustizia e con chiarezza.

Dove era un dubbio, si è voluto chiarirlo legislativamente; dove era una possibilità di evasione legale, si è voluto chiuderla.

Credo che questa sia la interpretazione da dare al provvedimento di legge che sta davanti a voi. Confido quindi che il vostro giudizio sia pienamente favorevole, giudizio di uomini responsabili, che apprezzano il progetto del Governo per quello che è: un perfezionamento tecnico dello strumento legislativo a disposizione dell'amministrazione per l'applicazione della imposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 1.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'alinea 6°) dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso:

« 6°) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.

« Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, la esenzione viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denunce di alienazione presentate a mente dell'articolo 30 della legge 1° giugno 1930, n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità della coltura, salvo il

diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

« Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa nei riguardi dell'imponibile.

« Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947 ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato, e già svolto, un emendamento soppressivo dall'onorevole Dugoni. L'onorevole Dugoni non è presente.

GHISLANDI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento soppressivo?

MARTINELLI, *Relatore*. La Commissione non ritiene di poterlo accettare.

PRESIDENTE. Il Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Neppure il Governo può accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, del quale gli onorevoli Dugoni e Ghislandi propongono la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno-31 agosto 1947.

« Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

« La valutazione sarà effettuata in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, in quanto più favorevoli, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, siano state inferiori del 15 per cento a quelle del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

« I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

« Il Ministero delle finanze, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, ha facoltà di richiederla al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e la procedura vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore così determinato non potrà essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.

« I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Vicentini ha proposto il seguente emendamento:

« *Al primo comma del nuovo articolo 18, alle parole: del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, sostituire: del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.* ».

Egli ha proposto inoltre la soppressione del terzo e del quinto comma. Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VICENTINI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento tende a riportare il testo quale ci è pervenuto dal Senato al testo originario presentato dal Governo. Nella relazione che accompagnava il disegno di legge al Senato, il ministro diceva che in considerazione della mutata situazione economica ed in considerazione della preoccupazione di non portare nocimento all'economia del paese, riteneva utile di riportare la base di rivalutazione dei titoli azionari quotati in borsa al semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. Nella discussione del Senato, questo è stato d'avviso di mantenere il trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

Sono state ripetute qui dal ministro, in questo momento, pochi istanti fa, le ragioni che hanno presieduto all'elaborazione del disegno di legge riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio. In quel momento la grave preoccupazione era quella di fornire al Governo un valido strumento per combattere l'inflazione, e soprattutto un valido strumento che valesse a rastrellare (ecco la brevità del termine di pagamento concesso in quel momento) il circolante ai fini di vietare il salto che pericolosamente ci si apriva davanti.

Con l'emendamento accettato dal Governo al Senato si è voluto, per quella equità e quella giustizia alla quale l'onorevole ministro ha fatto appello pochi istanti fa, rivedere la base di valutazione e riportarla al semestre. È a tutti noto quali siano state le vicende della valutazione dei valori azionari in Borsa.

L'onorevole Martinelli, nella sua diligentissima relazione, ha fatto l'analisi, titolo per titolo, delle vicende delle valutazioni. Io vi do la sintesi di quello che è stato il movimento borsistico. Facendo cento il 1938 e prendendo per base i valori del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, l'indice è di 1.007. Limitando i valori al trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, l'indice sale a 1.570. Prendendo per base la media dei valori del 1948, l'indice discende a 1.231.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

Ora, in questa situazione, il Senato, mantenendo come base di valutazione il primo trimestre del 1947, si è però sentito in dovere di introdurre degli accorgimenti e degli artifici che valessero a frenare la mano pesante ed ingiusta che gravava per la valutazione dei titoli azionari: così ha proposto che, qualora il corso dei titoli nel 1948 fosse inferiore del 15 per cento alla quotazione del 1° trimestre del 1947, è consentito il ricorso alla valutazione del semestre ottobre 1946-marzo 1947.

Orbene, se noi esaminiamo quegli indici sintetici, noi troviamo precisamente che la valutazione media del 1948 per tutti i valori quotati in borsa è del 20 per cento inferiore a quella del 1947. Se noi invece andiamo a fare delle discriminanti, e cioè ad esaminare la tabella presentata dall'onorevole Martinelli, noi troviamo, onorevole ministro, che proprio i portatori di cartelle fondiarie e obbligazionarie — quelli che hanno fornito i mezzi per la ricostruzione — che hanno una quotazione inferiore solo del 10-14 per cento, non avranno la possibilità di fruire di quella giustizia equitativa alla quale ella, signor ministro, si è richiamata.

E ancora: vi è una disposizione introdotta dal Senato, che dice che quando vi siano speciali circostanze che abbiano influito sul valore dei corsi, si può far ricorso all'ausilio delle quotazioni attraverso gli agenti di cambio. Ora, pregio dell'imposta deve essere anche la chiarezza, deve essere anche la semplicità. E allora, dal momento che noi vediamo che in gran parte le cartelle obbligazionarie — quasi tutte le cartelle obbligazionarie — sono quelle escluse da quel famoso 25 per cento (e noi conosciamo la tragedia dei portatori di titoli a reddito fisso), allora, signor ministro, veda, per ragioni di giustizia equitativa e di giustizia distributiva di questo oneroso carico tributario, di mantenere fede ai doveri della paternità e di rimettere in valore l'articolo quale ella stessa aveva presentato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono già stati svolti in sede di discussione generale:

« *Sopprimere il terzo comma.* »

« *Subordinatamente, alle parole: 15 per cento, sostituire: 20 per cento.* »

DUGONI.

« *Sopprimere il terzo comma.* »

CAVALLARI.

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti all'articolo 5?

MARTINELLI, *Relatore*. Come ho già detto, la Commissione ritiene che il testo di tutto il disegno di legge, come pervenuto dal Senato con gli emendamenti approvati dalla Commissione, che appaiono nella relazione, sia quello che la Camera deve approvare; se l'onorevole Presidente mi inviterà in seguito ad esprimere il parere della Commissione, esso sarà unico: che si stia al testo che la Commissione ha sottoposto alla Camera e che, quindi, si respingano tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 5?

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Vicentini mi ha fatto l'onore di mettermi in imbarazzo richiamandomi al dovere della paternità; ma tra i doveri della paternità v'è anche quello di considerare realisticamente le diverse situazioni.

Nella discussione svoltasi tra la Commissione di finanza del Senato e me, ho chiarito che la divergenza tra le due tesi non era né di ordine politico né, forse, di ordine equitativo, ma di ordine sistematico nell'impostazione del problema.

Io sostenevo che il sistema normalmente seguito nella organizzazione della imposta straordinaria sul patrimonio è di fare riferimento ai fini della valutazione a fatti anteriori al momento in cui sorge l'obbligazione tributaria. Il Senato, invece, ha ritenuto di oltrepassare questa considerazione, forse un po' scientifica, ed ha detto: purché si raggiunga il risultato di tenere conto delle situazioni in cui esista una effettiva ingiustizia, teniamo pure conto di fatti che si sono verificati dopo il 28 marzo 1947, sino ad abbracciare tutto l'anno 1948.

Impostata in questi termini la discussione, onorevole Vicentini, mi permetto di dirle che non mi sento eccessivamente imbarazzato se esprimo qui questo avviso; che interessa il Governo, interessa l'amministrazione, vorrei dire interessa il paese, avere al più presto una legge applicabile in questa materia, in modo da passare al più presto all'accertamento del tributo. Di fronte a questa considerazione sostanziale, tenuto conto che la divergenza col Senato, è, in sostanza, quasi filosofica, mi permetto di raccomandare alla Camera l'approvazione del testo adottato dal Senato stesso, purché si arrivi rapidamente a mettere nelle mani dell'amministrazione uno strumento utilizzabile.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

L'onorevole Vicentini ha toccato anche il penultimo comma dell'articolo 5; qui non sono assolutamente imbarazzato, perché questo penultimo comma avrebbe dovuto essere scritto fin dall'inizio nella legge dell'imposta patrimoniale; non è altro che la trasposizione in questa sede di una norma tradizionale in materia di imposta di negoziazione. È sempre possibile, per alcuni titoli, limitatamente negoziati, e controllati da un gruppo estremamente ridotto di persone, che la quotazione di borsa non esprima l'effettivo valore del titolo, ma piuttosto l'abilità di coloro che maneggiano il titolo stesso, unicamente preoccupati di avere poche quotazioni inferiori al valore reale. In rapporto alle situazioni così delineate, è sempre stato sistema dell'imposta di negoziazione di riservare all'amministrazione la valvola di sicurezza di una revisione; in effetti, quando è possibile dimostrare che la quotazione di borsa è la risultante d'una manovra ai fini fiscali, è legittimo che l'Amministrazione si riservi il diritto di passare alla valutazione del titolo con altri strumenti. Questa norma scritta per l'imposta di negoziazione viene ora trasferita in questa sede; e credo che ciò corrisponda a incontestabili ragioni di giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vicentini al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al terzo comma vi sono gli emendamenti soppressivi, Vicentini, Dugoni, Cavallari. Vi è inoltre un emendamento subordinato dell'onorevole Dugoni.

Questi emendamenti non sono stati accettati dalla Commissione né dal Governo. Domando ai presentatori se li mantengono. Onorevole Vicentini?

VICENTINI. I miei emendamenti soppressivi all'articolo 5 erano in relazione a quello sostitutivo al primo comma. Poiché questo emendamento non è stato approvato, non

hanno più ragione di esistere e pertanto non vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni?

GHISLANDI. Faccio mio l'emendamento Dugoni e lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari?

CAVALLARI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione del terzo comma.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato dell'onorevole Dugoni il quale chiede che siano sostituite alle parole: « 15 per cento » le altre: « 20 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Non essendovi altri emendamenti, dal momento che l'onorevole Vicentini non insiste nella richiesta di soppressione del quinto comma, pongo in votazione la restante parte dell'articolo 5.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura. MAZZA, Segretario, legge:

« L'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonché per le quote delle società assoggettate all'imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 25 per cento.

« Quando si tratti di titoli o di quote di partecipazione in società, non soggette all'imposta di negoziazione, gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla determinazione del patrimonio della società o dell'ente sulla base della valutazione sulla quale si sarebbe liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, se questa fosse stata dovuta, maggiorata del 25 per cento, adottando la procedura ed i criteri di valutazione applicabili per l'imposta di negoziazione.

« Il valore definitivamente accertato nei confronti della società o dell'ente in conformità dei commi precedenti, si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando, nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, non esistano almeno due prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati.

« Il Comitato direttivo degli agenti di cambio di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è integrato con un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al VII, designato dal Ministro per le finanze, quando deve procedere alla valutazione dei titoli riguardanti l'applicazione della imposta di negoziazione per l'anno 1947.

« Nella discussione delle valutazioni anzidette dinanzi alle sezioni speciali delle commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, l'Amministrazione delle imposte dirette ha facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario.

« L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ha facoltà di procedere, ai soli fini delle imposte patrimoniali, alla richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, per l'imposta di negoziazione relativa all'anno 1947, anche oltre il termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, purché entro il termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali dovuta dalla società o dall'ente emittente ».

PRESIDENTE. L'onorevole Vicentini ha proposto la soppressione di questo articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VICENTINI. Onorevoli colleghi, la ragione della soppressione dell'articolo 6 è rafforzata dall'esito che ha avuto il mio emendamento all'articolo 5, perché, con l'articolo 6 si vengono ad innovare i criteri di valutazione che erano stati stabiliti in origine dalla legge n. 1131. Per i titoli non quotati in borsa l'articolo 19 diceva: « Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonché per le quote di partecipazione in società ed enti, si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione ed in ogni caso, per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, dei vari elementi che ne compongono il patrimonio »; cioè si faceva riferimento alla prassi stabilita per le aziende trattate dal-

l'articolo 17. Ora, quell'inciso è scomparso, e si fa riferimento soltanto alla imposta di negoziazione del 1947, il che significa ai valori medi del 1946. Questa, per mio conto, è una patente ingiustizia, tanto che anche il Ministero si è trovato nella necessità di tranquillizzare la propria coscienza dicendo che i valori saranno aumentati del 15 per cento. Il Senato, che ha accolto l'articolo, ha aumentato del 25 per cento, ma qui non si tratta di aumentare del 20, del 10 o del 50, si tratta di giustizia distributiva del carico tributario. Quindi io propongo la soppressione *in toto* dell'articolo 6, perché rimanga in vigore l'articolo 19 del decreto 1131 del 1947.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella desidera aggiungere qualche cosa a quanto ha già dichiarato ?

MARTINELLI, *Relatore*. Ho già espresso parere contrario, a nome della Commissione. Ripeto che, per ragioni di speditezza di valutazione dei valori, date la difficoltà di valutazione dei singoli cespiti patrimoniali, la Commissione ritiene che il criterio adottato dal Governo, di adeguare la valutazione sull'imponibile dell'imposta di negoziazione, con una maggiorazione che tenga conto dell'andamento dei prezzi all'ingrosso, risponda a criteri di equità.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetto di far presente all'onorevole Vicentini quanto ho già detto al Senato. La norma in esame è giustificata da ragioni di semplicità e di unicità degli accertamenti.

Il sistema accolto dall'articolo 19 del decreto 11 ottobre 1947 avrebbe portato a questo: che per una stessa società si sarebbe dovuto procedere a due distinte valutazioni, l'una concernente l'imposta di negoziazione e l'altra le imposte patrimoniali, con criteri sostanzialmente identici, divergenti lievemente soltanto per il periodo di riferimento, che per le imposte patrimoniali sarebbe stato il primo trimestre dell'anno 1947.

Di fronte a questa situazione, che mi è sembrata assurda, la proposta ha un duplice vantaggio: prima di tutto, avvia finalmente quella unificazione delle procedure di accertamento, che la Camera ha applaudito tutte le volte che ho avuto occasione di annunciare nel programma di riforma tributaria. In secondo luogo, attraverso il meccanismo dell'articolo 6, che porta un funzionario delle imposte dirette a partecipare all'accertamento accanto al funzionario delle imposte indirette e agli altri organi dei

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

comitati direttivi degli agenti di cambio, si ha la certezza che per il 1947 si faranno valutazioni particolarmente accurate e complete che serviranno e per le imposte straordinarie sul patrimonio e per l'imposta di negoziazione.

I vantaggi sono eminenti proprio sotto il profilo della giustizia, cui accennava l'onorevole Vicentini, e pertanto l'articolo si raccomanda da sé all'approvazione della Camera.

D'altra parte, volendosi effettuare un'unica valutazione per le due imposte, non poteva adottarsi *sic et simpliciter* il valore dell'imposta di negoziazione per il 1947, poiché questo corrisponde ai valori medi dell'anno 1946; non si poteva adottare il valore del 1948, perché questo si riferisce ai valori medi dell'anno 1947, anno di intensa dinamica dei valori, e perciò ingiusto.

Il coefficiente 25 che il Senato ha calcolato e ricalcolato su elementi che attengono al diverso livello raggiunto dai prezzi nel primo trimestre 1947 consente, in sostanza, di determinare il valore dei singoli cespiti patrimoniali con riferimento ai valori del trimestre 1 gennaio - 31 marzo 1947, sui quali si valutano, in base all'articolo 5, i titoli quotati in borsa.

Mi pare che più perequazione di questa, con gli strumenti a nostra disposizione, è difficile ottenere; e creda l'onorevole Vicentini che il ritorno al sistema dell'articolo 19, che prevede una valutazione fatta dagli uffici delle imposte, indipendentemente dalla valutazione, non porta ad una maggiore perequazione, ma ad accentuare quel senso di discontinuità e di disorganizzazione dell'attività amministrativa, non ultima ragione del senso di disagio diffuso oggi nel paese, di fronte all'attività dell'amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Vicentini, ella insiste?

VICENTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Vicentini di sopprimere l'intero articolo 6.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Cadono pertanto gli altri emendamenti presentati all'articolo 6.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« L'articolo 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre

1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della riscossione dalla data del febbraio 1948.

« È in facoltà dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata del febbraio 1948, è ripartita nelle rate ancora da scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.

« L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, è riscossa in sei rate bimestrali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.

« Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MAZZA, Segretario, legge:

« L'articolo 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Restando invariato il pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1949, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuo al 1° gennaio 1950 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1955, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1949.

« Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque già presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.

« La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo ».

PRESIDENTE. A questo articolo vi è un emendamento soppressivo, già svolto, dell'onorevole Dugoni.

GHISLANDI. Lo faccio mio e lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

MARTINELLI, *Relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, del quale l'onorevole Dugoni propone la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica della liquidazione.

« Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta straordinaria ancora da scadere.

« Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la finanza avrebbe facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabi-

lito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione.

« Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuotibile in un numero di rate superiore a sei.

« Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9-bis.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti che abbiano presentato più dichiarazioni, frazionando tra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica dichiarazione complessiva all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, richiamandovi le dichiarazioni già prodotte.

« Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, è soggetto ad una soprattassa pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate ».

PRESIDENTE. A questo articolo vi è un emendamento sostitutivo dell'onorevole Dugoni, già svolto:

« Le penalità previste per le denunce infedeli sono ridotte ad un terzo per quei contribuenti che, avendo presentato più dichiarazioni, frazionando tra queste il loro patrimonio, facciano una unica dichiarazione complessiva entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

GHISLANDI. Faccio mio questo emendamento e lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

MARTINELLI, *Relatore*. La Commissione mantiene il suo testo, quindi è contraria all'emendamento Dugoni.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dugoni, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9-bis nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo l'articolo 62, viene inserito il seguente articolo 62-bis:

« Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'articolo 54, l'Intendenza di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dell'imposta medesima, può domandare all'autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti anche se dati in cauzione.

« Il sequestro d'azienda non può essere concesso se non sentito il debitore.

« Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile.

« Nel giudizio di convalida spetta al contribuente di fornire la prova che il credito della Amministrazione è assistito da idonee garanzie ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da fare ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, ma non superiori, in ogni caso a 60 rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948.

« La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla

entrata in vigore della presente legge alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuante al 1° gennaio 1950.

« Contro la determinazione negativa della Intendenza è ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.

« Le determinazioni positive e negative dell'Intendenza di finanza devono essere pubblicate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata di 15 giorni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e dall'articolo 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è assorbita, sino a concorrente quantità della stessa, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima ».

PRESIDENTE. L'onorevole Dugoni propone la soppressione di questo articolo. Qual'è il parere della Commissione?

MARTINELLI, *Relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, avvertendo che l'onorevole Dugoni ne propone la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente i detti beni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

« Tale quota viene portata in deduzione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'articolo 12, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947.

« Nel caso di aumento, avvenuto dopo il 28 marzo 1947, nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, l'assorbimento previsto dall'articolo 12 è eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si è accresciuto.

« In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente i beni che sono usciti dal patrimonio ».

PRESIDENTE. Anche di questo articolo l'onorevole Dugoni propone la soppressione.

GHISLANDI. Ritiriamo questo emendamento e quello soppressivo dell'articolo 14, collegati alla soppressione dell'articolo 12, che non è stata approvata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MAZZA, Segretario, legge:

« L'assorbimento di cui all'articolo 12 deve essere chiesto dagli interessati all'Ufficio del registro, al quale è presentata la denuncia di successione.

« Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per la imposta straordinaria già iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta posteriormente.

« Per le successioni che si aprono dopo la entrata in vigore della presente legge, la domanda diretta ad ottenere l'assorbimento deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denuncia di successione, per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denuncia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denuncia di successione.

« Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria

progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata.

« In caso di omissione, il contribuente soggiace ad una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione.

« Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MAZZA, Segretario, legge:

« L'alinea c) dell'articolo 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso:

« c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attività produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15-bis.

MAZZA, Segretario, legge:

« Gli enti e le società costituiti all'estero sono soggetti alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche. L'imposta a carico della società o dell'ente si applica con aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle dell'articolo 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, con il massimo del 15 per cento.

« L'ultimo comma dell'articolo 70 del predetto decreto è soppresso, salvo conguaglio



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

dell'imposta straordinaria proporzionale eventualmente già liquidata con quella dovuta ai sensi del 1° comma.

« Le dichiarazioni comunque già presentate ai sensi dell'articolo 76, terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sono valide agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia le società e gli enti costituiti all'estero possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate o accertabili al nome di persone fisiche ».

PRESIDENTE. Le pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'alinea *b*) dell'articolo 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« *b*) le società cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonché le casse rurali e artigiane e le società mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualità e che operino effettivamente secondo questi principi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La prima parte del primo comma dell'articolo 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita dalla seguente:

« Per le cooperative e le società mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualità, di cui all'articolo precedente, è, in ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto, delle seguenti clausole: »

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni sono quotate in borsa, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 18.

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle società non per azioni, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19.

« Per tutti gli altri soggetti il patrimonio è valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.

« Nel caso in cui cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione è ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla società o dall'ente.

« Dall'imponibile valutato come sopra, è detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre, è detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che già non siano detratti per intero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 74 (Nel caso in cui...).*

Onorevole Cavallari, lo mantiene?

CAVALLARI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Cavallari?

MARTINELLI, *Relatore*. Questo emendamento riguarda la soppressione del comma che accorda, agli effetti della proporzionale a carico degli enti, la detrazione dall'imponibile, riguardante i beni danneggiati in conseguenza di eventi bellici, di una somma pari al valore del ripristino. È già stato detto perché questo comma deve essere mantenuto e quindi la Commissione propone che l'emendamento Cavallari sia respinto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda col relatore.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi quattro commi dell'articolo 18.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 18 (quarto del nuovo articolo 74), avvertendo che l'onorevole Cavallari ne propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Fermo restando il pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali iscritta provvisoriamente a ruolo nella misura prevista dall'articolo 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il debito di imposta residuo al 1° luglio 1949 è ripartito in trenta rate bimestrali uguali, con scadenza della prima al 10 agosto 1949 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o — quando la dichiarazione non è richiesta — tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

« L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1949, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1954.

« L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1954, è riscossa in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

« Per la riscossione compete all'Esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione con l'abbuono dell'interesse composto del 7 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

« Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.

« Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata di imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

« I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la domanda è presentata.

« Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

« In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

« Sono altresì applicabili le norme degli articoli 54 e 55 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il terzo comma dell'articolo 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1° gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24.

MAZZA, *Segretario* legge:

« A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, le società e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati per la durata di 15 giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.

« Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalità di pagamento ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 26.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie leggi sulle imposte straordinarie sul patrimonio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

La seduta è sospesa per qualche minuto.

*(La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,20).*

#### Votazione segreta di disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

*(Segue la votazione).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

#### Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che sono state presentate alla Presidenza le proposte di legge:

Fassina e Conci Elisabetta: « Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestatato dal personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata Amministrazione austriaca ». (734);

Diecidue, Pierantozzi, Franceschini, Dal Canton Maria Pia, Lazzati, Sabatini e Clerici: « Provvedimenti a favore dei vincitori dei concorsi nelle Amministrazioni dello Stato che, per motivi politici, non conseguirono la nomina ». (735);

Dal Canton Maria Pia, Ermini, Bertola, Lazzati, Scalfaro, Franceschini, Dominedò, Sartor, De Maria, Titomanlio Vittoria, Ambricò e Firrao: « Tasse universitarie ». (736);

Foderaro, Clerici, Morelli, Fassina, Monticelli, Rapelli, Camposarcuno e Carratelli: « Modifica della tariffa civile del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante gli ufficiali giudiziari ». (728).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

È stata pure presentata una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bernieri e Bal-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

dassari: « Aggregazione della frazione di Terrarossa al Comune di Aulla in provincia di Massa Carrara ». (737).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, questa proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, in sede legislativa.

**Discussione della proposta di legge dei deputati Burato ed altri: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici agli affittuari non coltivatori diretti. (660).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Burato, Bonomi, Franzo, Truzzi e Fina: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici agli affittuari non coltivatori diretti.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Propongo il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

GUI. Chiedo di parlare contro questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Prego i colleghi di considerare il contenuto e le conseguenze di questa proposta. Cosa vuol dire che si riprenderà in esame questa proposta alla ripresa dei lavori, cioè a metà settembre o quando sarà? Ciò significa che questa proposta, anche se fosse approvata dalla Camera e successivamente dal Senato, non potrebbe tuttavia avere efficacia di legge prima dell'ottobre. Non si potrebbero istituire le previste commissioni se non entro ottobre, mentre la fine dell'annata agraria cade l'11 novembre 1949; quindi il rinvio significa non fare la legge.

Gli onorevoli colleghi che sono contrari al merito di questa legge potranno votare contro di essa; ma se ci sono colleghi che pur non essendo contrari nel merito, credono che si possa rinviare, io tengo ad avvertirli che rinviare equivale a respingere la proposta di legge.

In secondo luogo, sulle conseguenze del rinvio, ricordo che il Senato e la Camera in questa settimana hanno approvato il disegno di legge di iniziativa del Governo concordato alla conclusione dello sciopero dei braccianti e salariati fissi, secondo cui il contratto dei salariati fissi attualmente in lavoro è prorogato di un anno. Inoltre in quel disegno di legge è stabilito che d'ora in poi i contratti per i salariati fissi saranno biennali.

Ora, siccome i salariati fissi sono, nella loro stragrande maggioranza, prestatori di opera alle dipendenze di quei datori di lavoro che sono gli affittuari non coltivatori diretti, il negare la proroga per quest'anno a questi ultimi per la stessa durata che è stata concessa ai salariati fissi, significa che essi possono essere disdettati, ed implicitamente sarebbero disdettati anche i loro dipendenti, cioè i salariati fissi. (*Commenti*).

Potranno essere riassunti, ma il rapporto cessa. Quindi, praticamente la legge votata dal Senato e dalla Camera verrebbe resa inoperante.

Per questi motivi chiedo che sia respinta la proposta di rinvio.

PALAZZOLO. Chiedo di parlare contro il rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Onorevoli colleghi, per ragioni opposte a quelle dell'onorevole Gui, mi oppongo al rinvio. La mia avversione a questa legge non è un mistero e ricorderete che l'altra sera vi proposi di opporci al suo passaggio dalla sede ordinaria alla sede legislativa, per evitare che la Commissione facesse le cose in famiglia. Ora, la Commissione ha battuto un *record*: nel giro di 24 ore ha approvato la legge e l'ha riportata alla Camera (si vede che si inizia l'era delle leggi lampo, e questa sarebbe la prima legge lampo). L'obiezione dell'onorevole Gui, in ogni modo, è infondata, perché nel progetto Fanfani, approvato prima dal Senato e poi il 22 luglio scorso dalla Commissione legislativa della Camera, si legge all'articolo 1: « I contratti individuali di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi, comunque denominati, non possono avere durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio. Ogni patto contrario è nullo ».

Cosa significa tutto questo? Significa che la legge è ormai approvata, perché è stata approvata dalle due Commissioni del Senato e della Camera in sede legislativa e perciò ormai deve essere soltanto pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo la firma del Presidente della Repubblica. Ed allora nessuna preoccupazione noi dobbiamo avere per i salariati. Si dice: lasciando sfrattare gli affittuari non coltivatori diretti si pregiudica la sorte dei salariati fissi. Senonché io non ho mai sentito dire che il cambiamento di un dirigente di un'azienda comporti il cambiamento degli operai, perché la terra con qualunque dirigente ha bisogno dei prestatori d'opera che la coltivino.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

Quindi, sono contrario al rinvio e la mia contrarietà è determinata anche dal fatto che la Camera, bocciando subito il progetto, rivolgerà implicitamente alla Commissione una protesta contro questo sistema di voler varare in famiglia delle leggi che ledono i diritti dei proprietari e non giovano a quelli dei lavoratori, per proteggere gli interessi di una categoria di speculatori. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione di questa proposta di legge, avanzata dall'onorevole Bettiol Giuseppe.

(*Non è approvata*).

LECCISO. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LECCISO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prescindendo dal merito e mi limito a proporre, in via pregiudiziale e preliminare, la eccezione di preclusione all'esame di questa proposta di legge. Motivi di carattere strettamente giuridico e motivi di opportunità politica militano in favore della preclusione.

Questa venne proposta nella seduta del 21 corrente dall'onorevole Palazzolo, con l'adesione degli onorevoli Martino Gaetano e Leone. Senonché il Presidente non ritenne di esaurire il dibattito su questo punto, e credette opportunamente invece di invitare la Camera a stabilire se la proposta dovesse essere rimandata alla Commissione per lo esame in sede normale o in sede legislativa. Tale ultima ipotesi venne respinta. Sicché ora ci troviamo dinanzi alla relazione della Commissione, la quale ha creduto di rigettare l'eccezione pregiudiziale di preclusione, partendo dalla stessa impostazione che qui era stata data; impostazione erronea in punto di fatto. E perciò nella relazione si distingue fra proposta e proposta di legge, tecnicamente e organicamente considerata.

Non siamo dinanzi al caso esposto dall'onorevole Martino, e fatto proprio dalla Commissione, cioè innanzi ad un emendamento che oggi venga riproposto con una proposta di legge. Noi, onorevoli colleghi, siamo invece dinanzi ad una proposta che riproduce una proposta di legge già respinta. E ciò che è più grave la riproduce dopo appena sei giorni!

Vi prego di tenere presente la proposta di legge n. 365, che venne presentata dagli onorevoli Bonomi, Truzzi, Burato ed altri, i quali sono gli stessi proponenti di questa proposta di legge.

Il titolo della proposta di legge, annunciata il 23 febbraio 1949 era il seguente: « Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione », senza distinzioni di sorta. Vi prego di dare uno sguardo alla relazione di quella proposta di legge. In essa si dice: « È parso opportuno, in questa sede, non limitare la proroga ai soli contratti di affitto al coltivatore diretto, ma allargarla a tutti i contratti di affitto di fondi rustici, in quanto in molte zone si è constatata la tendenza dei proprietari a trasformare i contratti, raggruppando più fondi ed eliminando così, per avere una maggiore libertà di azione, la qualifica di coltivatore diretto dei propri affittuari. Inoltre la libertà delle disdette agli affittuari conduttori, contemporanea ad un regime di blocco degli altri contratti di affitto e parziari, ha dimostrato di provocare perniciosi squilibri, anche soprattutto perciò che concerne il livello medio dei canoni, ecc. Ovviamente, con tale estensione, anche tutte le disposizioni richiamate dal decreto-legge 1° aprile 1947 si devono intendere applicate anche ai contratti di affitto a conduttori ».

Passiamo ora allo esame agli articoli di quella proposta. All'articolo 1 si dice: « I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50 ».

Onorevoli colleghi, come avete constatato, non vi è distinzione di sorta, poiché la proroga venne proposta per tutti i contratti di affitto, riguardanti tanto gli affittuari conduttori quanto gli affittuari coltivatori diretti.

In sede di Commissione gli onorevoli Sedati e Pugliese presentarono un emendamento, col quale si stabiliva che la proroga dei contratti d'affitto di fondi rustici si intendeva riferita ai soli coltivatori diretti. L'emendamento fu approvato, sicché la proposta originaria subì in sede di Commissione una limitazione. La Camera, nella seduta del 27 aprile, si trovò quindi dinanzi a due testi: il testo della Commissione e il testo della proposta di legge. Il testo della proposta dettava che i contratti verbali e scritti di affitto erano prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50, mentre il testo della Commissione stabiliva che i contratti verbali e scritti dovevano riguardare i coltivatori diretti. Ecco la limitazione introdotta dalla Commissione.

Naturalmente i proponenti si batterono in sede di discussione generale per far trionfare la proposta di legge e non l'emenda-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

mento. Vi prego di tener presente ciò che allora disse l'onorevole Bonomi: « La proposta di legge da noi presentata chiede che per un altro anno vengano prorogati tutti i contratti agrari di affitto, a mezzadria e a compartecipazione, chiede cioè una proroga fino al 1950 ». E più oltre: « Da un punto di vista di giustizia sociale vorrei dire a tutti i settori della Camera, e particolarmente alla minoranza, che essi hanno immediato interesse a sostenere la proroga dei contratti di affitto ».

Non solo, ma, passando alla disamina analitica della proposta di legge, egli s'indugia anche a discutere le limitazioni che vediamo riprodotte nella nuova proposta: « Non c'è proroga per l'affittuario conduttore quando il proprietario vuol condurre lui direttamente la sua terra. Non c'è proroga quando il proprietario vuol affittare a coltivatori diretti. Non c'è proroga quando il proprietario vuole affittare a cooperative ».

All'onorevole Bonomi seguì l'onorevole Burato, il quale impostò il suo discorso rilevando che la proposta di legge presentata per iniziativa di alcuni deputati, e avente per oggetto la proroga per un anno di tutti i contratti agrari vigenti nell'annata, aveva subito in sede di Commissione dell'agricoltura una limitazione. Parlò poi l'onorevole Chiarini che invitò la Camera a votare la proroga di tutti i contratti agrari. Seguì l'onorevole Pugliese, che si dichiarò contrario all'estensione della proroga ai grossi affittuari conduttori e ne indicò i motivi. Seguirono i relatori di maggioranza e di minoranza, e il ministro, il quale si rimise all'Assemblea, con esplicita dichiarazione che la proroga non doveva significare in alcun modo la compromissione della definitiva sistemazione della proroga degli affitti.

Chiusa la discussione generale, per poter tornare al testo originario fu presentato un emendamento soppressivo dell'aggiunta che la Commissione aveva fatto, cioè dell'emendamento Sedati. Così stando le cose in punto di fatto, è perfettamente inutile indugiarsi a stabilire se siamo dinanzi ad un emendamento riprodotto nella proposta di legge, che discutiamo. Questa riproduce una vecchia proposta ed è stata presentata contro l'articolo 53 del regolamento, per cui una proposta, respinta dalla Camera, non può essere ripresentata per tutta la sessione.

Ho accennato a motivi di opportunità politica. A me basta formulare il quesito e sottoporlo alla vostra sensibilità: è opportuno, indipendentemente da ogni altra questione, che si discuta questa proposta, presentata

il 1º luglio, sei giorni dopo cioè dalla pubblicazione della prima legge, con cui il Parlamento aveva respinto la stessa materia? È opportuno che questa discussione avvenga dopo appena un mese da quella approvazione? Come ho già detto, la discussione della prima proposta avvenne in questa Camera il 27 aprile!

Noi qui dobbiamo guardare la cosa obiettivamente, in base alle considerazioni di diritto che ho avuto l'onore di esporre, ed anche in base a considerazioni di opportunità, di sensibilità e convenienza politica. Pertanto, onorevoli colleghi, ho fiducia che la Camera accoglierà l'eccezione di preclusione, indipendentemente dalle ragioni, peraltro apprezzabili, proposte dall'onorevole Leone nella seduta del 21 corrente, là dove egli si richiamava allo spirito dell'articolo 53 del regolamento che è — diceva l'onorevole Leone — quello di vietare la riproposizione — per tutta la sessione — di norme che, quale che sia la forma di progetto o di emendamento, siano state respinte dalla Camera.

Prescindendo da tale impostazione, noi ci troviamo di fronte ad una proposta di legge già respinta, che oggi viene ripresentata; e però penso che, per la dignità del Parlamento, ed anche in ossequio ad una norma regolamentare, il che costituisce presidio e garanzia di questa Assemblea, come di ogni altro civile consesso, la Camera vorrà accogliere l'eccezione di preclusione. (*Vivi applausi*).

GERMANI. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. L'onorevole Lecciso ha opposto alla discussione del progetto di legge presentato dall'onorevole Burato una eccezione di preclusione, preclusione che si fonda sull'articolo 53 del regolamento della Camera.

L'articolo 53 suona così: « Una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la sessione ».

Io oppongo alle argomentazioni dell'onorevole Lecciso che, affinché l'articolo 53 possa giuocare, cioè possa effettivamente applicarsi al caso nostro, è necessario che fra l'una proposta e l'altra vi sia identità di oggetto, identità di contenuto, altrimenti non si può dire che una proposta sia tale e quale all'altra.

Ora, io faccio osservare che la proposta presentata dall'onorevole Bonomi ed altri nel mese di aprile, discussa ed approvata in parte dalla Camera, non aveva lo stesso oggetto che ha la proposta di legge presentata dall'onorevole Burato.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

La proposta di legge Bonomi si riferiva a tutti i contratti agrari, mentre la proposta di legge Burato si riferisce esclusivamente ad alcuni contratti agrari e quindi ha come contenuto, come oggetto, solo una parte della proposta di legge Bonomi.

Quanto forma oggetto dell'attuale proposta è non soltanto una parte sola della proposta dell'onorevole Bonomi, ma costituisce qualche cosa di sostanzialmente diverso. Noi abbiamo di fronte la regolamentazione dell'affitto a conduttore, rapporto che ha caratteri diversi da quelli dell'affitto a coltivatore diretto e che pertanto richiede una regolamentazione, una disciplina propria e diversa da quella dell'affitto a coltivatori diretti. Questa, male si adattava ad essere inserita in una proposta di legge di pura proroga, che si riferiva fundamentalmente a contratti per i quali la proroga era già in atto, e che perciò non richiedevano una più precisa disciplina, la quale invece si è resa necessaria, quando si è trattato di estendere la proroga anche agli affitti a conduttori.

Se si esamina il contenuto dell'attuale proposta, specialmente come risulta in seguito alle modificazioni introdotte dalla Commissione legislativa, si avverte nettamente la differenza non soltanto nell'oggetto, cioè rapporto di affitto a conduttori, ma anche nella regolamentazione, nella disciplina di questo oggetto.

Pertanto per non dilungarmi oltre, dato che manca l'identità di oggetto e di contenuto sostanziale, ritengo che l'articolo 53 del regolamento non possa giocare e che quindi vada respinta la eccezione di preclusione.

PALAZZOLO. Chiedo di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. L'onorevole Germani ha detto che la materia contenuta nella proposta di allora non ha niente a che fare con questa. In quella proposta si parlava di tutti i contratti agrari, qui si parla di un solo tipo di contratto. Come dire: allora si voleva vendere tutto il palazzo oggi la vendita riguarda un solo appartamento. Ma vogliamo scherzare? Neanche nelle aule dei tribunali si potrebbe sostenere che il più non comprende il meno! La materia fu sottoposta dunque alla Camera, ed allora, se fu sottoposta alla Camera, lasciamo stare tutte le questioni di procedura, ecc., ecc., e consideriamo che qui si tratta non solo di un'eccezione procedurale, ma soprattutto di un'eccezione sostanziale. Si tratta, come si dice in gergo giuri-

dico, di una domanda riconvenzionale. E la domanda è questa: si può senza un fatto nuovo, a distanza di pochissimi giorni, riprendere in esame una materia già rigettata? Ma vogliamo proprio venir meno alla nostra coerenza perché così piace ad un gruppo che predomina in una Commissione?

Chiedo quindi che la Camera voglia respingere per preclusione sostanziale la proposta Burato.

MICELI. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Non addurrò motivi giuridici ma motivi di fatto. I colleghi che invocano la preclusione dicono che nella seduta del 27 aprile è stata respinta l'estensione della proroga ai non coltivatori diretti.

Risaliamo alla seduta del 27 aprile. Nella seduta del 27 aprile fu proposto dalla Commissione un articolo che diceva: « i contratti verbali o scritti di affitto dei fondi rustici a coltivatori diretti... ». Furono presentati a tale articolo due emendamenti: il primo emendamento, dell'onorevole Bonomi, consisteva nella soppressione delle parole « coltivatori diretti » e quindi estendeva la proroga ai conduttori non coltivatori, mentre il secondo emendamento, presentato dall'onorevole Grifone, diceva: « La proroga di cui al primo comma si estende ai contratti di lavoro agricolo e salariato a durata annuale ».

Quindi non ci troviamo in presenza di un emendamento respinto, ma di due emendamenti che, anche dal punto di vista formale, furono poi presi in considerazione contemporaneamente. Infatti, dopo una lunga discussione, sia l'onorevole Grifone che l'onorevole Bonomi rinunciarono ai loro emendamenti separati e fu presentato un emendamento unico, letto dal Presidente, che diceva: « I contratti verbali e scritti di lavoro agricolo a salario (emendamento Grifone) e di affitto di fondi rustici (quindi senza « coltivatori diretti »: emendamento Bonomi)... ». La Camera fu chiamata a votare su questo unico emendamento, cioè sulla proposta che la proroga si dovesse estendere al salariato fisso e all'affitto a conduttore non coltivatore.

Ora, guardiamo la posizione di fatto. Che cosa ha determinato la caduta di quest'ultimo emendamento? Basta rileggere il resoconto della seduta. Noi dell'opposizione sostenemmo che la proroga agli affittuari non coltivatori era naturalmente collegata a quella dei salariati fissi. Io stesso pronunziai in quell'occasione le seguenti parole: « La provvisoria

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

stabilizzazione dei rapporti di salariato fisso si collegherebbe alla necessità di proroga dei contratti a conduzione diretta. Qui abbiamo sentito parlare dell'affittuario capitalista e del coltivatore diretto. È evidente che, se noi garantiamo la stabilità per i salariati fissi, lo dobbiamo anche fare per gli affittuari non coltivatori diretti».

Questa era la posizione del nostro gruppo. Cioè, noi nella nostra votazione abbiamo subordinato la proroga per il fittuario conduttore diretto alla proroga per i salariati fissi. E il nostro atteggiamento fu precisato in dichiarazioni di voto dallo stesso onorevole Grifone. Siccome l'emendamento globale fu messo in votazione per divisione, e prima si votarono i rapporti di salariato fisso e la Camera li respinse, allora l'onorevole Grifone disse: «Dopo quanto ha detto l'onorevole Miceli, illustrando la relazione di minoranza, poco resta a noi da aggiungere per giustificare questo emendamento che proponiamo. Si tratta di quanto è già stato indicato all'articolo 1 della proposta di legge Scappini».

E all'atto della votazione disse: «Dichiaro a nome del mio gruppo che voteremo a favore della limitazione del diritto di proroga ai soli affittuari coltivatori diretti per le ragioni da noi ripetutamente espresse. Non abbiamo nulla in contrario alla difesa della stabilità sul fondo degli affittuari conduttori capitalisti, ma riteniamo assolutamente immorale e ingiusto che possa rimanere sul fondo un affittuario capitalista, il quale conservi il diritto di escomiere a suo arbitrio il salariato».

Quindi, il nostro voto che fu quello che fece cadere l'emendamento Bonomi, non si può dire che fu contro l'emendamento Bonomi; ma in effetto fu conseguenza del rigetto della proposta di estensione della proroga al salariato fisso. E allora, quando l'onorevole Palazzolo si domanda se dal 27 aprile ad oggi ci sia stato qualche fatto nuovo che consigli di riprendere la questione allora conclusa negativamente, dobbiamo rispondere: sì, vi è stato un fatto nuovo decisivo, i rapporti di salariato fisso sono stati provvisoriamente regolamentati. Infatti il 19 di questo mese, in sede deliberante, la Commissione del lavoro della Camera dopo quella del Senato ha approvato la proroga per i salariati fissi; ed è evidente che la nostra posizione (e quella della Camera conseguente alle nostre dichiarazioni) deve modificarsi, approvando la proroga agli affittuari non coltivatori diretti.

Per questi motivi ritengo che non vi sia motivo di preclusione.

PRESIDENTE. Corre obbligo alla Presidenza di ricordare le circostanze che accompagnarono la votazione sull'emendamento Bonomi.

L'articolo 1 della proposta di legge Bonomi ed altri, nella sua formulazione originaria, era così concepito:

«I contratti verbali o scritti di affitto dei fondi rustici sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50 senza limitazioni».

La Commissione, invece, così trasformò lo stesso articolo:

«I contratti verbali o scritti di affitto dei fondi rustici a coltivatori diretti...» e così via.

Introdusse cioè una limitazione nei confronti della formula originaria.

Durante la discussione in Assemblea su questo articolo, avvenuta il 27 aprile 1949, l'onorevole Bonomi propose un emendamento tendente ad escludere questa limitazione: l'emendamento non fu approvato. E mio dovere, a questo riguardo, richiamare alla memoria della Camera che il Presidente dell'Assemblea, prima della votazione, ne chiarì il significato dichiarando quanto segue:

«Per chiarezza, avverto i colleghi che coloro i quali sono favorevoli alla limitazione della proroga ai fondi rustici a coltivatori diretti respingono implicitamente l'emendamento Bonomi, diretto a sopprimere appunto le parole «a coltivatori diretti».

Chiariti così i termini della questione, pongo in votazione la pregiudiziale proposta dall'onorevole Lecciso ai sensi dell'articolo 53 del regolamento.

*(Dopo prova e controprova, non è approvata).*

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Capua. Ne ha facoltà.

CAPUA. Allorché discutemmo la legge Segni sui contratti agrari, dalla maggioranza degli interventi emerse qualcosa di concreto: cioè, pur riconoscendo che le limitazioni imposte alla libertà contrattuale erano violazioni di libertà e di codice civile, tuttavia esse erano motivate da condizioni di necessità sociale e pertanto dovevano essere accettate.

Vediamo se queste nuove limitazioni, che vengono imposte con questa proposta di legge alla libertà contrattuale, hanno la stessa base di necessità sociale.

La proposta di legge in esame riguarda gli affittuari conduttori a tipo industriale, i quali nulla hanno a che fare con i coltivatori



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

diretti, affittuari i quali nel concetto della affittanza hanno sempre insita la speculazione.

Non vi sono motivi morali per sostenere questa tesi, perché questi affittuari conduttori non hanno bisogno di nessuna difesa; sanno difendersi da soli, lo hanno sempre saputo fare e da soli hanno visto sempre (forse in maniera migliore dei zelanti patrocinatori) quali sono le migliori condizioni alle quali debbono accettare il contratto di affitto o respingerlo.

La proposta di legge non risponde a necessità sociali, perché la categoria a cui si riferisce non è di gente misera che viva ai limiti del bisogno; è gente che attraverso la conduzione dei fondi ha fatto buoni affari e ha messo da parte cospicui risparmi. Rappresenta una categoria che è fra le più abbienti e le più ricche, che maggiormente dispone di risparmi. La proposta di legge, inoltre non risponde a necessità della produzione, perché credo che qui nessuno possa dimostrarmi che cambiando conduzione si riduca la produzione e venga a soffrirne un danno la collettività.

Sulla speciosità delle varie tesi affermate, fra cui quella della relazione della maggioranza, c'è molto da obiettare. Afferma oggi la maggioranza della Commissione che questa legge è motivata da questo solo fatto e cioè, se noi togliamo la conduzione del fondo al fittuario, cessa automaticamente quel contratto che lega il salariato fisso e quindi veniamo ad annullare il beneficio della proroga del contratto che abbiamo dato ai salariati fissi.

Quanto sia speciosa questa tesi risulta chiaro, perché se questo fosse il motivo, sarebbe — a mio avviso — molto più facile ammettere che anche con sostituzione del conduttore, il passaggio di conduzione da una persona all'altra non avrebbe modificato il contratto del salariato fisso; anziché porre una limitazione più grave quale è quella che si impone al proprietario nei riguardi della sua libertà contrattuale. Sarebbe stato molto più facile affermare questo, io penso, e sarebbe stato anche meno lesivo per il codice civile e per la morale. Infatti io ritengo — esprimo la mia opinione personale — che sia immorale dare addosso per partito preso a una certa categoria solo perché ha una determinata funzione e una determinata posizione nel mondo della produzione.

E che la tesi avanzata dalla maggioranza della Commissione sia una tesi artificiosa è dimostrato dalla discordanza che c'è fra quanto affermano, pur essendo concordi, i

deputati della Commissione e quanto dice l'onorevole Miceli. Dicono i componenti della Commissione: non è che vogliamo estendere questo beneficio per motivi sociali, ma soltanto per evitare che i salariati fissi siano danneggiati. Notate questo atteggiamento moralista: è mia convinzione, infatti, che chiunque voglia usare dei soprusi agli altri si vesta prima da moralista. Dicono comunque i membri della Commissione: vogliamo estendere questo beneficio agli affittuari conduttori affinché non siano danneggiati i salariati fissi.

Sostiene l'onorevole Miceli, pur essendo d'accordo con i componenti la Commissione: « noi oggi possiamo riprendere la questione, perché mentre prima ci avevate negato questo vantaggio per i salariati fissi, oggi ce lo avete concesso. È una tipica posizione di *do ut des*; voi ci date questo e noi vi diamo quest'altro, un accordo, fra la sinistra della democrazia cristiana ed un partito di estrema sinistra, su una tesi avanzata.

Questa contraddizione io colgo nelle parole del collega onorevole Germani anche in merito alla preclusione. Egli ha detto che non vi è preclusione; ma che vi sia preclusione lo ha affermato magistralmente lo stesso onorevole Miceli, quando ha detto: « è lo stesso argomento, ma oggi si può ridiscuterne perché c'è un fatto nuovo »; e quindi non è vero ciò che affermava l'onorevole Germani che non si tratti dello stesso argomento.

Vedete dunque tutte le discordanze che sono emerse da questa discussione; ed è evidente che di positivo c'è soltanto un fatto: che, essendosi messe d'accordo su questa base la sinistra democristiana ed i comunisti — e cioè: io ti do questo e tu mi dai quell'altro — bisognerà andare avanti ed ingoiare anche questo nuovo rospo.

L'onorevole Germani ha affermato che non c'è preclusione; e questa è la dimostrazione più classica di quanto io ebbi a dire giorni fa quando parlai della legge Segni. Io dissi che quando si ha la maggioranza dalla propria parte, si trova sempre un giurista che dà veste giuridica alle affermazioni più sballate; e quanto ha affermato l'onorevole Germani è la controprova di quanto io ho già detto.

L'onorevole Miceli ha sostenuto la stessa cosa, con motivazioni diverse.

Ora qui si vuol fare nuovamente passare dopo due anni questa proroga, si vuole ammettere nuovamente questo criterio per il futuro. Lo si faccia. La maggioranza può fare quello che vuole. Io in questo momento

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

mi potrei servire di una di quelle frasi che usano i colleghi dell'estrema sinistra, e cioè: « questo non è un principio democratico, ma è un colpo di maggioranza ».

E che questo sia un colpo di maggioranza lo dimostra il modo con il quale si è svolta questa discussione, cioè all'ultimo momento, con l'orologio alla mano sia in Commissione che in aula. Fatelo dunque questo colpo di maggioranza; allorché le questioni sono impostate su questa base non c'è che da essere fatalisti.

Il futuro giudicherà chi è sulla via sbagliata o sulla via giusta. Se il futuro dimostrerà che io avrò torto, io sarò lieto di ricredermi, ma non vorrei che chi ha il potere della maggioranza si avvalga troppo di questo, perché nel momento stesso in cui ci si accorge di avere sbagliato, ci si può trovare già in guai grossi, e questo lo ha dimostrato già qualcuno che anche disponeva della maggioranza.

Oggi questa discussione, impostata così com'è, si può riportare alla vecchia favola di Esopo: *Superior stabat lupus, ecc.* Traetene pure l'ammaestramento che volete, ma il futuro dimostrerà se io ho torto o ragione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cappi. Ne ha facoltà.

CAPPI. Parlerò brevemente, senza passione ma con profonda convinzione:

Secondo me la questione è di particolare gravità.

Mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera e, sia lecito, anche l'attenzione del Governo.

Quale sia la situazione di fatto la Camera conosce. Nel 1947 il Parlamento aveva abolito il vincolo; il cosiddetto blocco delle affittanze, mantenendolo solo per i coltivatori diretti. Il blocco è scaduto nel 1949 ed è stata concessa ai coltivatori diretti la proroga di un anno, e anch'io ho dato il voto favorevole a questa proroga, sia perché si trattava di una categoria meritevole di particolare protezione, sia perché era in corso la legge sui contratti agrari che avrebbe, *ex novo*, disciplinato la materia.

Oggi si vuole ripristinare, dopo due anni, il blocco anche per le medie e grosse affittanze.

Aggiungo, ancora, che io non ho alcuna particolare antipatia verso la categoria dei fittavoli; e non dico ciò oggi a scopo polemico, perché in un mio intervento sulle dichiarazioni del Governo di due anni fa ho esaltato le benemeritenze di questa categoria di agricoltori, specialmente della valle padana, i quali con tenacia e intelligente ardimento hanno portato l'economia agraria ad un

invidiabile livello. E in quella occasione, quando ho esaltato questa categoria, ebbi mormorii ostili dalle sinistre.

Oggi le sinistre sono favorevoli a questo provvedimento a vantaggio delle medie e grosse affittanze: è un po' un mistero... (*Interruzioni e commenti all'estrema sinistra*). Mistero però non tanto misterioso, perché a mio avviso le sinistre intendono scardinare il principio della libertà contrattuale e l'istituto stesso della proprietà (*Applausi al centro e a destra — Commenti alla estrema sinistra*). Onorevoli colleghi dell'estrema, in questa materia io ho le carte in regola. C'è un mio discorso che voi mi avete fatto più volte l'onore di citare, nel quale sostengo che la giusta causa si dovrebbe estendere anche ai salariati fissi. Questa opinione la mantengo ancora; e coloro che si sono opposti anche nella recente agitazione bracciantile a che il principio della giusta causa fosse esteso, sia pure con opportuni temperamenti, ai braccianti e ai salariati fissi furono proprio quei fittavoli i quali resistettero come è notorio, ma ai quali voi cercate oggi di dare il vostro appoggio.

Voi, onorevoli colleghi, cercate di giustificare questo vostro atteggiamento con un argomento che, sarebbe valido, se fosse fondato. Avete detto: noi appoggiamo i fittavoli, non per una particolare simpatia verso di loro, ma perché, se non diamo loro la proroga, verranno danneggiati i salariati fissi. Ha già risposto l'onorevole Capua che ciò non è, perché, per esempio analogico, anche l'inquilino resta nella casa se cambia il locatore. Occorrendo, si potrebbe anche fare una disposizione di legge, interpretativa, ma non occorre poiché il salariato fisso che deve beneficiare della proroga biennale godrà di quella proroga anche se cambia il fittavolo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ed allora, onorevoli colleghi, caduto questo argomento che vi spinge a sostenere questo progetto di legge, vi domando quale altro argomento vi possa essere.

Ma, dicevo, la questione è grave e su questo richiamo l'attenzione anche del Governo. Qui mi pare che assistiamo ad uno di quegli esempi — che ho deplorato altra volta — di egoismo di categoria di arrembaggio delle varie categorie economiche e sociali allo Stato. In questo dopoguerra è un fenomeno, del resto, abbastanza diffuso; tutte le categorie cercano l'appoggio dello Stato, o l'appoggio economico o la tutela giuridica.

Ora, se si può spiegare l'intervento dello Stato nel campo dei rapporti economici e

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

giuridici privati, ciò è solo a favore di categorie che sono deboli, e che nel libero gioco economico soccomberebbero, perché si trovano in una condizione di soggezione e di inferiorità: i mezzadri, i piccoli coltivatori e i salariati.

Qui c'è uno scopo sociale che può giustificare l'intervento dello Stato; ma come si può giustificare questo continuo intervento a favore di categorie che non si trovano assolutamente in quelle condizioni? Badate che qui inevitabilmente c'è un pericolo per lo Stato, un pericolo per la stessa democrazia, perché allora la nazione si ridurrebbe ad una arena in cui le varie categorie, in lotta fra di loro, darebbero l'assalto allo Stato, disintegrandolo.

Lo Stato non è la somma delle categorie; lo Stato è qualche cosa di più: è una sintesi che supera la contingenza e il particolarismo delle categorie. Su questo, ripeto, richiamo la vostra attenzione.

C'è anche un'altra considerazione che non mi sembra sia stata affacciata da alcuno. Insomma: voi credete di favorire questa categoria; ma voi ne favorite, caso mai, una sola parte, perché è notorio che, in questa stagione, i contratti d'affitto, almeno nella loro stragrande maggioranza, sono già stati rinnovati ed allora tutta quella gente che ha già comperato le scorte, che ha già stipulato i contratti, che ha già versato la caparra, come si troverebbe?

C'è quindi anche quest'altra ragione di equità, oltre alle ragioni giuridiche che mi sembrano preminenti. Verrà la riforma fondiaria, d'altronde, e si disciplinerà tutta questa materia. Che in questo scorcio dei nostri lavori si voglia legiferare creando uno scompiglio di questo genere nelle campagne, mi pare sia un modo di procedere assolutamente errato e dannoso.

Mi sembra, pertanto, che vi siano fondate ragioni perché la proposta di legge non venga accolta. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palazzolo. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Onorevoli colleghi, il giuoco dei comunisti è evidente; essi, senza dircelo, così ragionano: il sistema da adottare è quello degli Orazi e dei Curiazi: pigliamoli uno per volta. Aiutiamo per ora i conduttori contro i proprietari, penseremo dopo a colpire i conduttori. Il loro scopo è per il momento di scardinare l'istituto della proprietà, e l'aiuto che oggi danno ai conduttori non coltivatori costituisce uno di quegli anelli della

catena che servirà a strozzare la proprietà (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Io non ho nessun interesse da tutelare: quando una cosa mi pare giusta la difendo, e perciò è inutile interrompere.

Orbene, voi della democrazia cristiana vi sentite di facilitare questo giuoco? Ricordatevi che il 18 aprile la stragrande maggioranza dei proprietari terrieri ha votato per voi. (*Proteste al centro — Commenti*).

Li avete ringraziati caricando loro sulle spalle la croce della legge Segni, ora cercate di non costringerli a percorrere la via del calvario con la croce della legge Bonomi!

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Burato. Ne ha facoltà.

BURATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Vi domando un pochino di pazienza giacché ho bisogno di chiarire sino in fondo gli equivoci sinora affiorati, essendo io convinto che la maggioranza dei colleghi considerino soltanto i lati più superficiali del problema che stiamo trattando. Ho bisogno di dimostrare, secondo le mie modeste possibilità, come la mia proposta abbia un significato ed una portata capaci di avere profonde conseguenze nel paese.

Mi permetto innanzi tutto di ricordare che la ragione unica per cui l'emendamento Bonomi fu respinto nella seduta del 27 aprile consisté nella circostanza che all'approvazione di quell'emendamento era stata abbinata la proposta di proroga dei contratti dei salariati agricoli, proposta fatta dall'estrema sinistra e che in quella occasione, per una ragione particolare e cioè per la mancata regolamentazione degli atti che avrebbero dovuto disciplinare le disdette, non si poté accettare.

L'ostacolo di allora appare oggidì superato dal fatto che le parti interessate hanno nel frattempo raggiunto un accordo nel senso desiderato; sicché quella stessa proposta allora respinta in aula è stata poi, su iniziativa del Governo, approvata dalle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato in sede legislativa, concretandosi nella proroga dei contratti salariati agricoli. Questa è la ragione per cui non mi addentro nella questione della preclusione, evidente essendo al riguardo che virtualmente lo stesso metro vale tanto per l'una, quanto per l'altra situazione.

Desidero invece ricordare che in materia di contratti salariali agricoli e di contratti di affitto a conduttori vi sono dei rapporti di stretta interdipendenza tali, anzi, che non è possibile riconoscere gli uni per condannare gli altri.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

L'affermazione qui fatta dall'onorevole Cappi, secondo la quale, nonostante la disdetta intimata al conduttore, i salariati agricoli da questi impiegati potrebbero restare sul fondo, non mi appare seriamente fondata (*Interruzione del deputato Cappi*): la legge non dice niente al riguardo. Ne metto seriamente in dubbio la fondatezza non fosse altro perché il salariato ha stipulato il suo contratto con l'imprenditore e ne segue le sorti, talché sarebbe semmai opportuno precisare che, quando l'imprenditore cessa la propria funzione come tale, è al proprietario del fondo che tocca di assumersi la responsabilità del salariato e della sua permanenza sul fondo quando il conduttore se ne sia andato (*Commenti al centro*).

L'onorevole Cappi ha ricordato che nel 1947 il Parlamento approvò la proroga dei contratti di affitto a coltivatori diretti. Ciò è esatto; non è però altrettanto esatto che abbia respinto la proroga di quelli stipulati da conduttori: è invece esatto dire che la parte interessata, la Confida, allora tutrice degli interessi degli agricoltori, anche fittavoli conduttori, rifiutò di domandare la proroga per questi ultimi: il Ministro accettò le proposte che gli furono fatte, non potendo certo prendere egli stesso l'iniziativa di ciò che non gli veniva richiesto da parte degli interessati, o meglio da parte di coloro che si presumeva dovessero tutelarne le ragioni.

Altro argomento: l'onorevole Cappi afferma che l'intervento della legge è giustificato quando le richieste delle categorie, i cui rapporti economici sono regolati dal diritto privato, si fondino su ragioni d'indole sociale ed economica interessanti il Paese: credo di poter esaurientemente dimostrare i rapporti correnti tra la proroga contrattuale e l'applicazione dell'equo affitto, e provare che la mancata applicazione di quest'ultimo come fatale conseguenza della mancata proroga contrattuale significherebbe una profonda lesione degli interessi economici dell'agricoltura, riflettendosi sulla stessa economia del paese.

Eccomi al punto. I contratti di affitto a conduttori, che da due anni non beneficiano di proroga, sono tornati da due anni alla libera contrattazione, i proprietari avendo quindi facoltà di disdire liberamente i contratti in scadenza. Va però osservato che in questi ultimi tempi si è verificato un fatto nuovo di preminente rilievo: il Parlamento repubblicano ha approvato una legge che si riferisce alla equità del canone di affitto e che dà ad entrambe le parti contraenti la

possibilità (né son pochi i casi in cui « l'altra parte » ha profittato di tale possibilità) di ricorrere per un aggiustamento del canone locativo e di ottenerlo quando questo fosse riconosciuto fortemente od anche lievemente sperequato.

Che cosa è dunque avvenuto in questo settore dei rapporti contrattuali?

Quel che vi è avvenuto dà ragione della nostra richiesta di proroga contrattuale temporanea, spiega il movente per cui gli affittuari conduttori d'Italia hanno domandato anche loro una misura tutelatrice modesta e transitoria attraverso la quale la legge fatta dal Parlamento in materia di equo canone non risultasse praticamente una burla ed una presa in giro. Gli affittuari conduttori, i quali non si trovano certamente in condizioni economiche migliori di quelle dei tempi passati, ma attraversano invece un periodo di crisi come ne fan fede le richieste di credito agrario a cui essi ricorrono spesso ed invano, in un momento come questo attuale si son visti... (*Commenti — Interruzioni*). Gradirei che non mi si interrompesse, onorevoli colleghi, se mai mi si dimostri il contrario...; vi assicuro che il credito non è in grado di soddisfare le richieste di questo settore giacché, mentre da un lato i canoni locativi restano fino alla disdetta quelli stessi imposti dal proprietario fondiario, e dall'altro lato i contratti salariali ed i rapporti di lavoro sono disciplinati da norme che devono essere e sono rispettate dagli affittuari, il fisco non risparmia le proprie carenze a questa categoria di produttori agricoli per riservarle alla proprietà fondiaria, a quella proprietà alla quale, stando alla relazione Rivera, pare sia addossato il compito di salvare il bilancio dello Stato. Non è vero che il proprietario fondiario abbia oneri maggiori di quelli gravanti sull'affittuario conduttore! Posso al contrario affermare che il fittavolo sopporta generalmente un onere doppio di quello sopportato dal proprietario fondiario: il rapporto è invertito!

È appunto qui che si inserisce il diritto all'equo canone locativo: e perché mai questo diritto, sancito dalla legge, non è rispettato, non trova né può trovare la propria pratica applicazione?

Non la trova, né può trovarla, o signori, perché nei confronti dell'affittuario conduttore il proprietario fondiario ha in pugno quell'arma della disdetta che non può invece adoperare contro il coltivatore diretto! Ho detto in quest'aula come nelle varie provincie d'Italia migliaia, decine di migliaia di sfratti sono stati intimati semplicemente per-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

ché l'affittuario aveva chiesto il riconoscimento e l'applicazione dell'equo canone; e il turbamento che in tal modo la proprietà fondiaria ha gettato nel Paese dà serio motivo di domandarsi se si debba ancora a lungo permettere che, per interessi personali egoistici, si possa seguitare a concedere ad essa proprietà la libertà di eludere una legge che, sia dal punto di vista giuridico, quanto da quello umano, ha basi e scopi ben chiari e fondati.

E allora, amici cari, visto che le cose stanno in questa maniera, noi troviamo inderogabile ed urgente la necessità di difendere integralmente gli affittuari nel campo contrattuale, anche perché il lasciare indifeso un solo settore di quel campo porta inevitabilmente danni e conseguenze nefaste negli altri settori bloccati. Non potete negare che l'attuale libertà di contrattazione lasciata ai proprietari di terre nei confronti dei soli affittuari conduttori consente ai primi, di fatto, di aumentare gradualmente le richieste e, di conseguenza, influisce sul mercato della terra a danno dello stesso coltivatore diretto. Non potete negare che un canone locativo eccessivo danneggi in definitiva l'economia agricola e addirittura quella generale del paese; ben sappiamo che proprio nel campo delle affittanze rustiche — ove la proprietà prende più di quanto normalmente le compete — la mancata o soltanto deficiente applicazione dell'equo canone toglie alle possibilità ed ai mezzi di gestione dell'affittuario quanto è necessario per attuare un'agricoltura seria, completa, razionale, produttivamente soddisfacente, e spinge il conduttore ad esercitare un'agricoltura di rapina, a vivere alla giornata, a cercare di salvarsi per non perire e magari a rifarsi sui più deboli per salvare la propria pelle. Ecco la verità, signori!

È dunque per ovviare a tali gravissimi inconvenienti che noi domandiamo la proroga temporanea dei rapporti di affitto a conduttori, una proroga transitoria la quale garantisca che la futura disciplina giuridica dei contratti agrari, quale sarà definita dal Parlamento, trovi un terreno di applicazione tranquillo, sul quale possa fruttificare una legge saggia, organica, completa.

Si è detto che leggi come quella da me proposta sono leggine riguardanti ora i mezzadri, ora i contratti di compartecipazione, ora quelli di affitto a coltivatori diretti, adesso i contratti di affitto a conduttori; e che fra l'una e l'altra vi sono delle discrepanze, qualcosa che non funziona organicamente, che stride. Sono pienamente d'accordo: ma allora, se è vero che ciò si deve alla circostanza

che abbiam fatto le cose ad una ad una e senza una visione organica di esse e dei loro reciproci rapporti, è altrettanto vero che, per preparare il terreno ad una regolamentazione organica, l'intera materia deve trovare nei suoi singoli settori una base di stabilità e non dev'essere quindi lasciare inizialmente aperte delle vie d'uscita, dei sotterranei attraverso i quali si possano minare le basi di quella che chiamiamo la riforma Segni.

Che cosa avverrebbe nel campo dei rapporti di affitto a conduttori, oggi in regime di libertà contrattuale? Si cercherà e si troverà la strada per eludere quella che sarà la futura regolamentazione completa. Tutto il sistema ne sarà incrinato! Sicché quando noi riterremo di aver fatto cosa più organica e completa di quelle frammentarie attuali, ci troveremo davanti ad un mucchio di rovine, ad una legge inoperante, davanti a norme spesso contrastanti l'una con l'altra!

La proroga che vi chiediamo, questo blocco temporaneo delle affittanze a conduttori, vale, dunque, come premessa indispensabile alla riforma dei contratti agrari e vale, al tempo stesso, come difesa dell'economia agricola e aziendale. Decine e decine di migliaia di affittuari conduttori si son visti sino ad oggi intimare la disdetta: ebbene, credete voi che possa essere utile e conveniente, in un momento come l'attuale, indebolire questo importantissimo settore della nostra economia agricola, da molti ingiustamente chiamato capitalista e di speculazione, da altri chiamato industrializzato? Il suo indebolimento, il suo impoverimento, la sua rovina, forse, potete voi credere che tornino convenienti? Io non vi vedrei che uno stridente contrasto con lo sforzo che il Governo ed il paese fanno non soltanto nel settore agricolo, ma più ancora nel settore industriale, affinché le aziende di quest'ultimo settore non abbiano ad andare in rovina, ma possano sostenersi oggi per potere domani riprendere la loro piena attività.

Che cosa otterreste voi, oppositori della legge da me proposta, con la vostra ripulsa? Cinquanta, sessantamila affittuari italiani non avranno pratica possibilità di ottenere l'equo canone. Ecco la vera ragione, signori, della vostra opposizione! Ecco la ragione per cui si è cercato, dapprima con la preclusione, poi con un voto contrario, di respingere in partenza il disegno di legge che vi ho sottoposto!

Se tali sarebbero, come è indubbio che sarebbero, le conseguenze di una ripulsa del presente progetto, appare invece economica-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

mente e socialmente conveniente tutelare gli interessi anche [di questi affittuari conduttori che, contrariamente a quanto taluno ha affermato, ben di rado sono dei capitalisti, sono bensì fra i più preparati professionisti dell'agricoltura, sono coloro che hanno portato al più alto rendimento i terreni condotti e spinto la loro produzione al massimo, sono coloro che hanno occupato ed occupano la maggior parte della mano d'opera agricola. Proprio costoro, dunque, dovrebbero essere dimenticati, abbandonati, pur di non recare offesa alla grande proprietà assenteista?

Onorevoli colleghi! Quando si è discusso intorno alla legge che riguardava l'equo canone eravamo in molti ad essere d'accordo perché mediante esso si volevano tutelare gli interessi di una modesta categoria, pur essendo vero che in quel modo noi venivamo ad incidere sugli interessi di un'altra modesta categoria, quella dei piccoli proprietari, che forse non aveva qui quella larga rappresentanza che può invece avervi la grande proprietà. Ci siamo trovati concordi nell'imporre obblighi alla piccola proprietà e limiti alla sua libertà contrattuale per tutelare gli interessi dei coltivatori, dei mezzadri, dei compartecipanti. Oggi ci troviamo in disaccordo perché domandiamo uguale sacrificio alla grande proprietà.

Lasciatemi dire, amici, anche se forse sarà duro, che è così che giudicano i contadini d'Italia, è così che la pensano gli agricoltori d'Italia: il proprietario dei terreni da essi condotti — diventato proprietario chissà per quale ragione — non si è mai interessato della sua terra se non per trarne profitto senza fatica, sicché essi pensano di ben avere qualche punto di benemeranza nei confronti di quel proprietario, di aver tentato qualche cosa, di avere pur rischiato il loro capitale, dato le loro fatiche, avere messo a disposizione della produzione la loro intelligenza; e domandano che, attraverso la proroga contrattuale, la legge sull'equo canone sia resa operante anche per loro.

Non mi sarei azzardato a proporre una misura simile se ragioni di così rilevante entità non la imponessero. È mia profonda convinzione che una legge nel senso da me sostenuto porterà grande beneficio al paese, non foss'altro perché, attraverso di essa, avremo assicurato la tranquillità anche ai salariati, operanti su aziende condotte da affittuari ed i quali dovrebbero subire anch'essi le conseguenze della disdetta intimata al conduttore che li assunse.

Quanti saranno costoro? I calcoli sono difficili, ma normalmente i salariati dipendenti da affittuari conduttori — e saranno 20, 50, 70 mila — subiranno inevitabilmente, a mio parere, le sorti del loro datore di lavoro.

D'altra parte, quali sono le ragioni avverse contro quella tutela giuridica che noi desideriamo per alcuni diritti? Perché mai contro questa legge si è sollevata una tanto accanita opposizione? Forse perché si pensa ch'essa spoglierebbe i proprietari del loro diritto? Nossignori! La legge presente e quelle future, specie quella sulla riforma dei contratti agrari, trovano per me un fondamentale punto di appoggio, un grande sostegno morale: far ritornare cioè i proprietari al governo diretto della loro terra. La proposta da me formulata prevede per il proprietario la possibilità di ritornare alla propria terra, talché chi di voi, proprietari latifondisti, ritenga essere il fittavolo conduttore un indegno speculatore, trova in essa aperta la strada per liberarsene e per mettersi a condurre la propria terra nell'interesse della produzione e del paese.

Si afferma d'altro lato che la legge da me proposta bloccherebbe la situazione esistente a danno di coloro che vorrebbero risalire dal basso verso l'alto. Tale preoccupazione affiora, infatti, ed è fortemente sottolineata nella relazione dell'onorevole Rivera, secondo la quale la presunta cristallizzazione toglierebbe ai salariati, ai braccianti la possibilità di trovare una loro migliore sistemazione.

Ma la mia proposta, o signori, vi offre la possibilità di affittare le vostre aziende ai coltivatori diretti, di darle ai salariati e trasformare costoro in compartecipanti, di affidarle ai braccianti! Vi offre aperta la strada da seguire se vorrete finalmente rendervi socialmente utili, se vorrete che la vostra terra arrivi a chi la può e la deve sfruttare!

Io penso, però, che anche quella vostra obiezione potrebbe essere nient'altro che un pretesto per rimandare di impegnarvi su quella strada, per sfuggire al suo percorso. Ed allora non resta che una cosa: concedere la proroga ai conduttori per tutto il corrente anno agrario, visto, fra l'altro, che tale proroga porterebbe i benefici effetti della tranquillità a migliaia e migliaia di famiglie sparse in tutto il paese.

Un'altra obiezione è stata sollevata: quella secondo la quale la proroga gioverebbe anche a coloro che non sono degli autentici

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

imprenditori agricoli ed affittuari conduttori, ai cosiddetti gabelloti. No, signori! La proposta di legge da me presentata tende fra l'altro ad escludere costoro dai benefici della proroga: i gabelloti, coloro che appaltano terre per subaffittarle, ne saranno cacciati e saranno quindi eliminati.

Cosa ci resta, dunque, ancora da esaminare? L'onorevole Capua ha dichiarato che si rifiuta di credere che la Confida abbia dato parere favorevole ad una proposta del genere. Onorevole Capua, io non so esattamente come siano andate le cose, so tuttavia che la verità è questa: nel 1947 la Confida non ha chiesto proroghe contrattuali a favore dei fittavoli conduttori, ma, forse, durante questi due anni ha avuto modo di sperimentare quali siano state le conseguenze deleterie della mancata concessione di proroghe e, allora, nel marzo del 1949, ha espresso parere favorevole per l'estensione di essa ai fittavoli conduttori. Mi risulta addirittura che anche recentemente la Confida ha fatto un passo avanti assai più lungo di quello che l'onorevole Rivera e l'onorevole Capua sono disposti ad attribuirle; e perciò invito il ministro a far conoscere quelle che sono in merito le sue risultanze. Onorevole ministro, è esatto che la Confida abbia dato anche di recente parere favorevole alla estensione della proroga ai fittavoli conduttori?

RIVERA, *Relatore di minoranza*. Ma noi non siamo al servizio della Confida!

BURATO. È l'evidenza dei fatti che lo dimostra!

La necessità di riportare la calma nell'intero settore delle affittanze rustiche ci ha fatto sentire il dovere di presentare alla Camera questa proposta di legge. Noi siamo convinti che la proroga temporanea dei contratti di affitto a conduttori si impone in attesa di una legislazione che regoli completamente la materia. Essa farà sì che in un settore principe della nostra economia, qual'è quello agricolo, il Parlamento sia messo in grado di legiferare in maniera pacifica e tranquilla con lo sguardo lungimirante volto all'aumento effettivo della produzione ed al benessere sociale delle classi lavoratrici del popolo italiano. (*Applausi*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Comunico che gli onorevoli Perlingieri, Lecciso, Ceravolo, Concetti, Pignatelli, Fina, Liguori, Rivera,

Geuna, Pugliese, Chatrian, e Coppi Alessandro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, esaminata la proposta di legge Burato, delibera di non passare all'esame degli articoli ».

BIANCO. Questo è ostruzionismo!

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, la proposta Perlingieri è regolamentarmente corretta.

MICELI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Ritengo che l'ordine del giorno Perlingieri non possa essere sottoposto all'Assemblea che ha già esaminato una proposta di preclusione alla discussione. Questa è stata respinta. Quindi, il progetto dev'essere discusso.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, l'articolo 89 del regolamento stabilisce che, dopo la discussione generale, « quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli ».

È quindi legittima l'opposizione al passaggio all'esame degli articoli, passaggio che normalmente avviene quando non vi è opposizione, perché, in tal caso, il consenso della Camera è presunto. Ma se si chiede che il consenso sia esplicito, la Camera deve pronunciarsi con una manifestazione di volontà, ossia con una votazione.

Dovrò pertanto porre in votazione l'ordine del giorno Perlingieri.

GUI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Ho rinunciato a parlare in sede di discussione generale proprio perché non si prolungasse la discussione. Ma ora devo motivare brevemente la ragione per cui sono contrario alla proposta Perlingieri e favorevole al passaggio agli articoli.

In questa discussione più volte qualche oratore ha fatto cenno ad interessi personali, che sarebbero in giuoco nell'atteggiamento dei singoli oratori. Io invito tutti gli oratori che hanno parlato ad esaminare la loro coscienza, come io ho esaminato la mia, e vedere se la posizione che io prendo e che essi devono prendere è indipendente da interessi personali quanto la mia.

Io voterò a favore del passaggio agli articoli anzitutto perché mi rendo conto dei bisogni dei lavoratori agricoli, dei salariati e dei praticanti.

Gli affittuari, conduttori sono i datori di lavoro dei salariati e dei braccianti nella grande maggioranza. Come noi tutti oseremo chiedere a questi datori di lavoro il rispetto dell'imponibile e del sopra-imponibile di mano d'opera ed il rispetto dei patti salariali, che sono eguali per i proprietari conduttori e per gli affittuari conduttori — mentre i proprietari non pagano l'affitto e gli altri lo pagano — quando li esponessimo alle rappresaglie del proprietario, il quale non fa rispettare l'equo canone e se l'affittuario chiede l'equo canone, lo disdetta?

Perciò, allo scopo di tutelare i coltivatori diretti ed in genere i lavoratori agricoli, voterò contro l'ordine del giorno Perlingieri.

GEUNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEUNA. Dato che l'onorevole Gui ci ha esortati ad un esame di coscienza, dichiaro, associandomi a quanto ha detto l'onorevole Cappi, io che posseggo due vasi da fiori, che voterò a favore dell'ordine del giorno Perlingieri.

GERMANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Voterò contro la proposta di non passaggio agli articoli, oltre che per le ragioni esposte dall'onorevole Gui anche per un'altra ragione sulla quale invito la Camera a meditare profondamente. Nei giorni scorsi è stata approvata dal Senato e dalla Camera (Commissioni del lavoro in sede legislativa) la legge contenente norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro in agricoltura. Questa legge stabilisce che i contratti debbono avere durata non inferiore ai due anni e che quelli i quali vengono a scadere alla fine dell'annata agraria in corso sono prorogati di diritto fino alla scadenza dell'annata agraria prossima. Se non votiamo la legge proposta dall'onorevole Burato, cioè la proroga dei contratti di affitto agli affittuari conduttori, questa legge sui salariati sarà svuotata di buona parte del suo contenuto. (*Interruzioni al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*). Il contratto di lavoro ha carattere personale, cioè è stipulato fra un determinato datore di lavoro ed un determinato lavoratore. (*Rumori*). Se cessa la conduzione da parte dell'attuale datore di lavoro, il contratto di lavoro decade e cessa automaticamente.

MONTICELLI. Se è prorogato per legge, no!

GERMANI. Ho sotto gli occhi il testo della legge sui salariati; la legge dice: « I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi non possono avere una durata ecc. ». Amici miei, il principio generale di diritto è questo: che il contratto di lavoro ha carattere personale, cioè venendo meno il datore di lavoro, il contratto di lavoro cessa. Questo principio vale anche nei confronti di questa legge, dal momento che la legge stessa non sembra dica nulla di diverso.

Teniamo presente che, se non proroghiamo gli affitti ai conduttori, i salariati corrono il pericolo di essere privati di una concessione che già è stata loro fatta. (*Commenti al centro*).

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi voteremo contro la proposta di non passaggio agli articoli e per evitare che il nostro voto possa assumere un significato diverso dal reale dobbiamo motivarne le ragioni.

Siamo favorevoli al passaggio agli articoli, perché siamo favorevoli alla proposta di legge Burato per la estensione della proroga dei contratti di affitto agli affittuari non coltivatori diretti. Ci si è fatto, da parte dell'onorevole Cappi, l'appunto che per essere troppo frequente non desta più sorpresa, che cioè sotto il nostro atteggiamento si nascondano chissà quali inconfessabili motivi. Nulla abbiamo noi da nascondere, nulla da rinnegare. Noi non abbiamo rinunciato alla lotta contro gli imprenditori agricoli, in quanto capitalisti. Ma l'obiettivo più immediato ed urgente di lotta, e crediamo non debba essere un obiettivo particolare del nostro gruppo, ma un obiettivo che la Costituzione pone a tutti i democratici italiani, è quello che tende a colpire la grande proprietà assenteista. Questa è una legge che colpisce appunto la proprietà assenteista, perché questo affitto è stabilito dal grande proprietario, che non vuole impegnarsi a concedere il proprio terreno a coltivatori o a condurlo personalmente. Si dice: per due anni non c'è stata questa proroga: quale fatto nuovo è intervenuto? Il fatto nuovo c'è: è la riforma dei contratti agrari che la Camera crede forse di avere aggiornato *sine die*, ma che il paese attende. Che relazione esiste fra questa proposta di legge e la proposta per la riforma dei contratti agrari? La relazione è evidente: se noi blocchiamo tutte le forme contrattuali della mezzadria,



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

della piccola affittanza e lasciamo libera semplicemente dai vincoli del blocco la affittanza a conduttore non coltivatore, naturalmente la grande proprietà cercherà di avviarsi verso queste forme di contratto perché libere da ogni vincolo, e tutto questo non andrà soltanto a svantaggio dei capitalisti imprenditori agricoli, ma particolarmente colpirà i coltivatori diretti, che sono danneggiati direttamente, inquantoché i proprietari cercheranno di sfrattarli ed indirettamente attraverso aumenti del canone: infatti, non essendo garantita la stabilità del fondo, l'equo canone praticamente sarà eluso nei confronti dei grandi affittuari, e questo eserciterà la sua influenza sulla media dei canoni, e cioè su quelli dei coltivatori. Un motivo che può essere accessorio, ma che ha la sua importanza, è il motivo che, non accettando questa legge, noi frustreremmo per buona parte la legge di proroga dei salariati fissi. Non so quale interpretazione legale può essere data all'articolo primo di questa legge. L'articolo primo dice: « I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura ed i salariati fissi, comunque denominati, sono prorogati ».

Ora, i soggetti di questi contratti quali sono? Il datore di lavoro ed il salariato fisso. Quando il datore di lavoro non è più conduttore è evidente che il contratto decade. Che questo sia vero è confermato dalla relazione di maggioranza al disegno di legge sui contratti agrari, laddove si tenta di giustificare la esclusione dei rapporti di salariato fisso dalla regolamentazione generale. Secondo tale relazione i contratti di salariato fisso sono *locatio operarum*, e quindi sono contratti che possono essere risolti, come tutti i contratti di impiego, quando viene meno la ragione del contratto, come è la estromissione del fondo del fittuario. Si può parlare di indennità, di licenziamento, ma il salariato fisso ha bisogno di stare nel fondo, perché nel fondo ha la sua casa, ha il pezzo di terra che coltiva ecc. Per tutti questi motivi siamo contrari all'ordine del giorno Perlingieri e siamo favorevoli al passaggio agli articoli.

BONOMI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò contro l'ordine del giorno Perlingieri, per difendere anche con questo voto contrario, la categoria degli affittuari coltivatori diretti.

Approvando questa legge noi blocchiamo i contratti di affitto; però la legge prevede

una eccezione: il proprietario non è obbligato alla proroga se intenda affittare a coltivatori diretti. E, pertanto, il proprietario che vorrà mandar via l'affittuario capitalista si servirà di questa valvola e affitterà a coltivatori diretti, i quali, quindi, traggono vantaggio dal blocco, in quanto, appunto, il blocco prevede questa eccezione a loro favore.

Voto contro questa proposta anche perché bloccare soltanto una parte dei contratti agrari di affitto finirebbe per costituire una situazione di favore per i grossi proprietari.

La situazione del mercato terriero in Italia è dominata da un'offerta limitata, e da una grande domanda di terre, domanda che porta gli affitti a cifre elevatissime. Sbloccare in queste condizioni significa permettere al grande proprietario di esigere affitti elevatissimi. Non ne verrebbe vantaggio, invece, ai proprietari piccoli e medi i quali affittano normalmente a coltivatori diretti: e questi ultimi finirebbero prima o poi col risentire le conseguenze di forti aumenti delle affittanze a coltivatori non diretti. Inoltre, mentre i grandi affittuari, lasciati liberi, potrebbero realizzare nuovi alti affitti, i piccoli e i medi proprietari rimarrebbero legati all'osservanza dell'equo canone.

Nella scorsa settimana, e di ciò il ministro dell'agricoltura può darvi atto, sono venuti a Roma decine, per non dire centinaia di affittuari del meridione, e particolarmente delle province di Foggia, Potenza e Bari, a invocare l'aiuto del Governo e del Parlamento perché, proprio quest'anno, a causa della siccità, il prodotto granario è stato ridotto da uno a due terzi, e i proprietari alla richiesta di una riduzione dei fitti rispondono: se non pagate tutto, se non rinunziate al 30 per cento, a fine anno vi mandiamo via.

Quindi, non per spirito di parte, non per la difesa di una categoria ma per la difesa di coloro che sono parte attiva del processo produttivo, ripeto che voterò contro l'ordine del giorno Perlingieri.

BENVENUTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENVENUTI. Il problema più grave sollevato dai colleghi dei vari settori è quello della situazione della manodopera bracciantile in caso di escomio del datore di lavoro e in relazione alla recente norma che garantisce a detta manodopera la stabilità biennale. Siccome noi desideriamo che tale nuova norma

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

sia rigorosamente e lealmente applicata, è necessario, ai fini del presente voto chiarire il problema.

Io ritengo che il sistema della legge, in relazione anche al momento in cui è sorta, in quanto è una legge che pose fine ad un lungo e doloroso periodo di agitazione, ritengo che il sistema e lo spirito della legge implicito, necessariamente, e senza possibilità di dubbio che la situazione di stabilità dei braccianti è garantita nei confronti di qualsiasi datore di lavoro.

Comunque, onorevoli colleghi, se questo è il dubbio, — e poiché si tratta di questione grave che sta a cuore a tutti — esso può essere risolto molto semplicemente, senza la legge Burato. Basterà che accettiamo il suggerimento che la stessa legge ci dà nell'ultima parte del suo articolo 2, ove è detto, molto giustamente che, nel caso in cui alle lettere a) e b), ossia nel caso in cui il proprietario divenga conduttore diretto, o nel caso in cui egli affitti a coltivatore diretto, ai salariati fissi dipendenti dal conduttore disdettato deve essere assicurata la permanenza nel fondo.

Basterà, dunque, che alla ripresa dei lavori parlamentari noi facciamo una leggina di due righe, di un solo articolo, in cui diremo che, nonostante il cambiamento del datore di lavoro, deve essere assicurata in ogni caso al salario fisso la permanenza sul fondo per il periodo biennale. Su questo punto io penso che la Camera sarà largamente concorde, anzi quasi unanime: certo assai più largamente concorde che sulla proposta di legge Burato. (*Applausi al centro*).

PALAZZOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Onorevoli colleghi, è inutile mettere avanti pericoli come ha fatto l'onorevole Germani, dicendo che questa legge incide su quella relativa ai contratti individuali di lavoro, perché quest'ultima è norma imperativa di carattere generale, che si rivolge a chiunque conduca l'azienda agricola e non soltanto agli attuali datori di lavoro. La riprova ve l'offre l'articolo 4 della legge Fanfani che così dice: « per la decisione delle controversie nelle anticipate risoluzioni di contratti, a norma dell'articolo 2119, si applicano le disposizioni dell'articolo 429 del codice di procedura civile ».

Ora, chi è avvocato sa che l'articolo 429 del codice di procedura civile riguarda i contratti collettivi; e quindi se i contratti individuali rientrano nella sfera di applicazione

di quelli collettivi è chiaro che la sorte dei salariati fissi è tutelatissima. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno Perlingieri gli onorevoli Miceli, Pelosi, D'Agostino, Spallone, Giolitti, Paolucci, Pollastrini Elettra, Smith, Floreanini Della Porta Gisella, Ghislandi, Silipo, Ortona, Polano, Natali Ada e Bianco hanno chiesto la votazione per appello nominale.

MONTICELLI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno Perlingieri:

« La Camera, esaminata la proposta di legge Burato, delibera di non passare all'esame degli articoli ».

(*Segue la votazione*).

Avverto che le urne rimarranno aperte.

#### Risultato di votazione segreta di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio » (505):

Presenti e votanti . . . . .	286
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	199
Voti contrari . . . . .	87

(*La Camera approva*).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amicone — Andreotti — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Balduzzi — Baresi — Basso — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bellucci — Benvenuti — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bettiol Giuseppe — Bianco — Biasutti — Bima — Bonomi — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bulloni — Burato.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

Cacciatore — Caccuri — Calandrone — Camangi — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Carignani — Caronia Giuseppe — Carratelli — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavallotti — Ceconi — Ceravolo — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cicerone — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Achille — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo — Cucchi.

Dal Canton Maria Pia — D'Amico — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Dominedò — Donatini. Ebner — Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Fanfani — Fassina — Ferrarese — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini. Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Gallo Elisabetta — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Girolami — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi, Gabriele.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Colini Pia — Longhena — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Montelatici — Montersisi — Morelli — Moro Aldo — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nitti — Notarianni.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Palazzolo — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pelosi — Per-

lingieri — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Proia — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Respossi — Rescigno — Rivera — Rocchetti — Rodinò — Roselli — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Sala — Salvatore — Sansone — Santi — Scalfaro — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Santo — Silipo — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — tella — Stuani.

Tarozzi — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Artale.

Barbina — Bartole — Bensi — Biagioni — Brusasca.

Calcagno.

De Vita.

Farinet — Ferrario Celestino.

Gatto — Giordani — Guerrieri Emanuele. Leonetti — Lombardini.

Martino Gaetano — Maxia.

Paganelli — Pastore — Pera — Pertusio — Pralongo — Pucci Maria.

Raimondi — Rumor — Russo Perez.

Sammartino — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Spoleti.

Tanasco.

Viale — Vigorelli — Visentin Angelo.

**Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Informo che la XI Commissione permanente, nella sua riunione di stamane, ha approvato, in sede legislativa, il disegno di legge n. 724:

« Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza di taluni Enti assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

A sua volta la IV Commissione ha approvato, in sede legislativa, il disegno n. 731, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato:

« Autorizzazione ad erogare compensi speciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio dell'Amministrazione centrale, regionale e provinciale del tesoro e della Corte dei conti ».

**Chiusura di votazione segreta.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno Perlingieri e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico che dalla numerazione dei voti risulta che la Camera non è in numero legale. Valendomi della facoltà concessami dall'articolo 36 del regolamento, rinvio la seduta alle 16.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adonnino — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Avanzini.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Bavaro — Belloni — Benvenuti — Bettiol Giuseppe — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli.

Caccuri — Cagnasso — Camposarcuno — Cappi — Cappugi — Carcaterra — Carignani — Carratelli — Carron — Caserta — Castelli Edgardo — Ceravolo — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Cimenti — Clerici — Codacci Pisanelli — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corsanego — Cotellessa.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini.

Ermioni.

Fabriani — Fadda — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferraris Emanuele — Firrao Giuseppe — Foderaro — Foresi — Franceschini — Fusi.

Garlato — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giavi — Girolami — Gorini — Gotelli Angela — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui.

Helper.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Latanza — Lazzati — Lecciso — Liguori — Lizier — Lombardi Colini Pia — Longhena — Lucifredi.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazza — Marengi — Marzarotto — Mattarella — Mazza Crescenzo — Migliori — Molinaroli — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Aldo — Mussini.

Negrari.

Pacati — Pagliuca — Palazzolo — Pallenzona — Parente — Perlingieri — Petrilli — Petrone — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Proia — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Reposi — Rescigno — Riccio Stefano — Rivera — Rodinò — Russo Carlo.

Sabatini — Saggin — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Sedati — Segni — Sodano — Spataro — Sullo.

Targetti — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Tudisco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino. Zaccagnini Benigno.

*Sono in congedo:*

Artale.

Barbina — Bartole — Bensi — Biagioni — Brusasca.

Calcagno.

De Vita.

Farinet — Ferrario Celestino.

Gatto — Giordani — Guerrieri Emanuele.

Leonetti — Lombardini.

Martino Gaetano — Maxia.

Paganelli — Pastore — Pera — Pertusio — Pratolongo — Pucci Maria.

Raimondi — Rumor — Russo Perez.

Sammartino — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Spoleti.

Tanasco.

Viale — Vigorelli — Visentin Angelo.

*(La seduta sospesa alle 14,10, è ripresa alle 16).*

**Si riprende la discussione della proposta di legge: Burato e altri: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici agli affittuari non coltivatori diretti (660).**

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno Perlingieri è mantenuto.

COPPI ALESSANDRO. Sì, signor Presidente.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. E la domanda di votazione a scrutinio segreto?

COPPI ALESSANDRO. La ritiriamo, se non viene mantenuta la domanda di appello nominale.

PRESIDENTE. La domanda di appello nominale è mantenuta?

MICELI. La ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Perlingieri per alzata e seduta.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, Segretario, legge:

« I contratti di affitto di fondi rustici ad affittuari non diretti coltivatori e le compartecipazioni, comunque denominate, a non diretti coltivatori sono prorogati fino a tutta l'annata agraria 1949-50.

« È considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, Segretario, legge:

« Oltre che nei casi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, la proroga non è ammessa nei casi seguenti:

a) se il proprietario intenda condurre direttamente il fondo e dimostri di essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per la conduzione;

b) se il proprietario intende affittare il fondo a coltivatori diretti o a cooperative fra questi costituite;

c) se l'affittuario abbia subaffittato il fondo o, senza il consenso del proprietario, abbia ceduto ad altri il contratto di affitto, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

d) se, in data anteriore al 15 luglio 1949, l'affittuario uscendo abbia proceduto alla consegna del fondo o di parte rilevante di esso, in conformità degli usi locali, all'affittuario entrante e questi abbia immesso nel fondo il bestiame destinato alla conduzione del medesimo.

« Nei casi di cui alle lettere a) e b), ai salariati fissi dipendenti dall'affittuario disdetta deve essere assicurata la permanenza nel fondo, in relazione alla nuova forma di conduzione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Burato, Germani, Marengi, Stella, Truzzi, Bima, Gui, Roselli e Migliori hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: nei casi seguenti, aggiungere: sempreché la disdetta sia stata data nei termini stabiliti dalla legge o dagli usi locali ».

L'onorevole Burato ha facoltà di svolgerlo.

BURATO. Lo mantengo e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Perlingieri ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) se il proprietario intenda condurre il fondo direttamente o a mezzadria, o concederlo in compartecipazione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERLINGIERI. Con questo emendamento ho inteso chiarire la portata del comma, che potrebbe indurre in equivoco stabilendo che il proprietario ha facoltà di dare la disdetta quando intenda concedere il fondo in compartecipazione, allo scopo di agevolare questa forma di contratto.

Vi è poi un altro scopo che mi prefiggo. Si è posta una condizione per esercitare la facoltà di disdetta: il proprietario deve dimostrare di essere in possesso della attrezzatura necessaria per la conduzione diretta, ossia di scorte vive e morte, animali, concimi od altro. È evidente che questa condizione rende impossibile l'esercizio del diritto di disdetta, perché non si può pretendere la dimostrazione anticipata dell'attrezzatura necessaria. Caso mai, si potrà far luogo ad un'azione di frode qualora risultasse che il proprietario si fosse avvalso di questa condizione risolutiva del contratto senza possedere la chiesta attrezzatura.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Benvenuti, Migliori, Codacci Pisanelli, Cappi, Bettoli Giuseppe, Balduzzi, Clerici, Geuna, Pugliese e Franceschini hanno presentato il seguente emendamento:

c-bis) qualora lo stesso fondo risulti affittato a terzi anteriormente alla pubblicazione della presente legge ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

L'onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgerlo.

**BENVENUTI.** Le finalità dell'emendamento sono semplici ed evidenti. Esso è inteso a salvaguardare i diritti acquisiti da quegli agricoltori che hanno stipulato per i fondi, le cui affittanze verrebbero prorogate a favore dell'uscente, un nuovo contratto di affitto, a loro favore. In sostanza ci troviamo di fronte ad una specie di conflitto di posizioni: ad ogni subentrante corrisponde un uscente.

I subentranti hanno predisposto, sia sul piano delle loro esigenze familiari sia sul piano delle attrezzature tecniche ed economiche, il loro ingresso nei fondi presi in locazione.

Io penso che commetteremmo una grave ingiustizia se, per favorire chi si trova nel possesso in forza di contratto che viene a termine, noi dimenticassimo quegli altri agricoltori, che sono pure cittadini italiani, che esercitano la stessa attività, e che hanno lo stesso diritto di vedere rispettata la loro posizione giuridica, e cioè di subentrare essi nel possesso del fondo.

Altrimenti si avrebbe questo assurdo: di tutelare coloro che non hanno titolo contrattuale per infliggere arbitrariamente dei danni a coloro che di tale titolo sono regolarmente muniti.

L'onorevole Gui chiedeva questa mattina: « Che cosa diremo noi ai nostri affittuari che dovranno essere escomiati, e che dovranno riconoscere ai loro lavoratori una giusta stabilità ? ».

Ho già risposto stamane circa la giusta tutela dei braccianti e ribatto a mia volta all'onorevole Gui: « Che cosa dovremo noi rispondere a cittadini agricoltori che ci diranno: noi siamo pronti per subentrare sul fondo, abbiamo stipulato un contratto, ci siamo premuniti economicamente, abbiamo preso tutti gli impegni connessi, abbiamo predisposto la sistemazione della nostra famiglia, perché ora ci si straccia il contratto sulla faccia ? ». È indispensabile dunque che, fino a quando una legge non stabilisca la decadenza, la inefficacia di un contratto di locazione, chi contratta, contratti sotto la tutela della legge e in un regime di certezza del diritto. L'emendamento stabilisce quindi che, qualora sia provato, coi mezzi di prova che la legge generale stabilisce ed ammette, che il fondo per cui dovrebbe operarsi la proroga, è affittato a terzi, la proroga non sia concessa.

Nota che qui non si tratta di tutelare la proprietà della quale il progetto saggiamente

riconosce la funzione economico-giuridica assicurando il diritto alla conduzione. La norma contenuta nel mio emendamento potrebbe anche venir stabilita solo a favore dell'affittuario subentrante e esser cioè da lui solo invocabile nei confronti dell'uscente. Sono i diritti del subentrante che non devono esser capricciosamente calpestati. Si dice: anche il subentrante, se a sua volta uscente, ha diritto di fruire della proroga. Ma anzitutto chi ha trovato altro fondo più grande o più piccolo o in altre località, o con altro tipo di conduzione, ha già tutto predisposto in relazione al contratto nuovo, e può non desiderare ormai affatto di rimanere ove si trova, perché dovrebbe disfare tutto quanto predisposto. Non dimentichiamo che siamo quasi in agosto. In secondo luogo, il subentrante può esser nell'impossibilità di invocare a sua volta come uscente la proroga, per esempio perché il suo proprietario ha facoltà di avvalersi delle eccezioni stabilite dalla presente legge, come la conduzione diretta ecc., nel qual caso il subentrante che subisca l'applicazione della proroga a favore del vecchio conduttore del fondo da lui preso in affitto, resterebbe per la strada !

In terzo luogo vi sono i conduttori nuovi che meritano incoraggiamento e tutela e quindi rispetto dei contratti da essi stipulati onde esercitare l'agricoltura, a meno che l'agricoltura venga considerata un albo chiuso a favore dei privilegiati che la esercitano oggi, il che darebbe veramente l'impressione che in questa Camera si vogliano tutelare soltanto quei cittadini che hanno dietro di sé delle organizzazioni potenti, organizzazioni di categoria, che anche in Parlamento ne sostengono gli interessi. Ma noi siamo qui per tutelare tutti gli interessi legittimi, e soprattutto i principi essenziali del diritto e non per fare della politica sindacale in sede legislativa. Siamo qui per fare una politica nazionale; e dobbiamo sentire il dovere di evitare degli evidenti soprusi. Questo ci impone di precisare che le contrattazioni che verranno stipulate prima della entrata in vigore della legge siano salve, in base al vecchio e sano principio *pacta sunt servanda*, principio che neppure il legislatore può calpestare senza supreme necessità d'ordine superiore e collettivo.

**ROSELLI.** Chiedo di parlare su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROSELLI.** Voterò contro questo emendamento perché la data del 15 luglio precede di poco quella dell'11 o del 15 novembre,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

in cui avviene di fatto l'avvicendamento sul fondo. Voterò anche contro qualsiasi sperequazione che possa determinarsi tra i più o meno fortunati e coloro che invece si sono comportati disciplinatamente in attesa dell'emanazione della legge.

La data del 15 luglio è una data agricola e deve restare ferma.

BENVENUTI. E se il proprietario conduce direttamente? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Germani, Burato, Spiazzi, Franzo, Sodano, Tomba, Gui, Chiarini, Poletto e Piasenti hanno presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere, dopo la lettera c), la seguente: c-bis) se la conduzione del fondo non sia curata personalmente dall'affittuario o da persona della sua famiglia, che dedichi ad essa la propria attività professionale;* ».

L'onorevole Germani ha facoltà di svolgerlo.

GERMANI. L'emendamento mira a consentire la proroga solo agli affittuari che siano veramente imprenditori, che siano professionisti dell'agricoltura. Poiché è stato osservato giustamente che qui non si tratta né si vuole favorire la speculazione, noi intendiamo con questo emendamento limitare la proroga esclusivamente ai casi in cui l'affittuario sia veramente agricoltore, cioè curi personalmente la conduzione del fondo, o direttamente lui stesso o attraverso persona della sua famiglia. Quindi in tutti i casi nei quali vi sia una pura intermediazione, nei quali cioè l'affittuario sia solo intermediario oppure affittuario imprenditore solo a parole, la proroga non deve essere ammessa.

È questa un'altra dimostrazione del modo col quale intendiamo contemperare equamente gli interessi della proprietà con quelli dell'impresa.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cappugi, Monticelli, Marengi, Gui, Troisi, Turnaturi, De Meo, Delle Fave e Carignani, che si ispira agli stessi principi del precedente:

« *Aggiungere in fine alla lettera c-bis): e nel caso che il conduttore sia affittuario di più fondi, limitatamente a uno solo di essi, a scelta dell'affittuario, salvo che i vari fondi non costituiscano una sola azienda unitariamente organizzata.* ».

GERMANI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. In sostanza, anche questo emendamento mira a favorire solo l'affittuario che sia veramente imprenditore e nei limiti

in cui risulti poter essere veramente imprenditore. Sono frequenti i casi di affittuari di più fondi, condotti con gestioni distinte, ciascuna delle quali potrebbe costituire invece l'oggetto di autonoma gestione, senza danno ed anzi con vantaggio della stessa produzione. Di fronte a tali situazioni, non ravvisiamo ragioni sufficienti per consentire la proroga per tutti i fondi, se al posto di un unico imprenditore può farsi luogo, a fianco di esso, anche ad altri. Si propone pertanto che la proroga sia concessa solo per un fondo o per una sola azienda nella quale siano unitariamente organizzati più fondi. Anche qui praticamente è il criterio professionale a ispirare l'emendamento, nei limiti in cui appare che la qualità di conduttore imprenditore sia seriamente ed economicamente da tutelare nei confronti del proprietario e di altri aspiranti alla conduzione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Pugliese:

« *Alla lettera d), alle parole: in data anteriore al 15 luglio 1949, sostituire le parole: prima della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.* ».

Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'emendamento degli onorevoli Caserta, Numeroso, Lecciso, De Meo, Lettieri, D'Ambrosio, Rescigno, Semeraro Gabriele e Leone:

« *Alla lettera d), dopo le parole: l'affittuario uscente, aggiungere: si sia obbligato per iscritto a rilasciare il fondo o.* ».

L'onorevole Caserta ha facoltà di svolgerlo.

CASERTA. L'articolo 2 prevede varie ipotesi di diniego di proroga, ma non contempla un caso, tutt'altro che infrequente, che è previsto invece nel mio emendamento: è il caso in cui proprietario e affittuario abbiano convenzionalmente risolto il contratto di locazione o, più semplicemente, l'affittuario abbia espressamente rinunciato ad ogni proroga o rinnovazione del contratto, obbligandosi per iscritto a rilasciare il fondo; è l'ipotesi in cui il possesso materiale del fondo non è stato ancora retrocesso al proprietario, però costui, in virtù dell'accordo col fittuario, ha potuto legittimamente disporre dell'immobile, magari locandolo ad altri. In questo caso, se la proposta di legge dovesse essere approvata nel testo attuale, verrebbero ad essere danneggiati dei terzi, in quanto l'eventuale nuovo locatario non potrebbe essere

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

rivalso del danno né dal proprietario, che è obbligato per legge a mantenere il primo fittuario, né da quest'ultimo il quale *jure suo utitur* nel valersi della proroga.

A me pare che una ovvia considerazione di giustizia, oltre al rispetto per la autonomia contrattuale, impongano la modificazione suggerita.

PRESIDENTE. Vi sono ancora due emendamenti aggiuntivi a questo articolo. Il primo, presentato dagli onorevoli Mannironi, Benvenuti, Delli Castelli Filomena, Marzarotto, Pignatone, Bontade Margherita, Cagnani, Ferrarese, Sailis e Cara, è del seguente tenore:

« Aggiungere la seguente lettera:

e) quando i terreni locati appartengano a enti pubblici e di beneficenza ».

Il secondo, presentato dagli onorevoli Mannironi, Benvenuti, Chieffi, Corsanego, Troisi, Guariento, Scaglia, Molinaroli, Guerrieri Filippo e Donatini, è così formulato:

« Aggiungere la seguente lettera:

f) quando lo stesso fondo ritulti affittato a terzi per contratto di data certa anteriore al 15 luglio 1949 ».

In assenza dell'onorevole Mannironi, intende svolgerli lei, onorevole Benvenuti?

BENVENUTI. Svolgerli no, signor Presidente: li mantengo, però subordinatamente all'altro mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

CIMENTI. La Commissione accetta l'emendamento Burato. Circa l'emendamento Perlingieri, la Commissione dichiara di accettarlo come prima parte dell'alinea a), non in funzione sostitutiva dell'intero alinea. La Commissione lo accetta insomma come sostitutivo della espressione: « se il proprietario intenda condurre direttamente il fondo », e non oltre.

Il primo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Benvenuti è secondo noi da considerarsi assorbito dall'alinea d): la Commissione esprime quindi parere contrario.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Germani-Cappugi e non accetta il primo emendamento Mannironi. Il secondo lo accetta, sostituendolo però alla lettera d) dell'articolo 2. La Commissione si rende conto dell'opportunità di non ammettere la proroga quando siano stati stipulati i contratti di affitto relativi al fondo, purché abbiano data certa anteriore al 15 luglio 1949.

PRESIDENTE. Vi è anche l'emendamento Caserta.

GERMANI. La Commissione non può accettarlo, perché esso è in contrasto con l'articolo 9 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, il quale è richiamato implicitamente dall'articolo 3-bis del testo della Commissione. Questo articolo 9 dice: « Le rinunzie alla proroga previste dalla presente legge sono efficaci solo se risultino da documento di data successiva all'entrata in vigore della presente legge o da accordo stipulato con l'assistenza delle relative associazioni sindacali ».

È chiaro che, per evidente analogia, si debba tener fermo l'articolo 9 della legge 1094 e non accettare l'emendamento dell'onorevole Caserta. In sostanza, siccome fin ora non si è parlato di proroga, non si può concepire che, in assenza della legge che consenta la proroga, si sia fatta una rinunzia preventiva. In ogni caso, queste rinunzie non devono aver valore. Viceversa, conformemente a quanto è stato fatto per le proroghe dei contratti di affitto a coltivatore diretto, di mezzadria e di compartecipazione, la rinunzia alla proroga dev'essere ammessa solo quando risulti da documenti aventi data successiva all'entrata in vigore della legge.

CASERTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTA. Vorrei chiarire l'emendamento di poco fa, e soprattutto replicare all'onorevole Germani. La legge cui si riferisce l'onorevole Germani riguarda i coltivatori diretti e contempla quindi un'ipotesi completamente diversa.

La Camera per la prima volta dopo la guerra viene chiamata ad estendere i benefici finora dettati per i coltivatori diretti ai non coltivatori diretti, e questa è una innovazione tanto radicale che va esaminata con la maggiore prudenza. Allora il legislatore dettò una disposizione che rendeva inoperante la rinunzia alla locazione e v'erano buoni motivi che non è il caso di esporre. L'ipotesi di oggi pone una questione nuova: possiamo estendere quella norma anche alla fattispecie in esame? Quelle ragioni che consigliarono allora di limitare l'autonomia delle parti sono valide anche ora? Bisogna chiarire questa situazione esponendo solidi argomenti e non limitarsi, come fa l'onorevole Germani, a richiamarsi ad altra disposizione. Onorevoli colleghi, noi stiamo per approvare, ma io mi auguro che non lo sia, una legge che rivoluziona i principi finora vigenti; forse non è un capolavoro legislativo che regaliamo al nostro paese: cerchiamo



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

almeno di rendere questa legge più sopportabile che sia possibile.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI. La Commissione è contraria. Non ritiene la Commissione che in materia di rinuncia a proroga si possa fare un trattamento diverso distinguendo tra affittuario coltivatore o conduttore, mezzadro e partecipante. Se si vuol rinunciare alla proroga, la rinuncia deve risultare da atto in data posteriore all'entrata in vigore della legge. Forse, poiché l'entrata in vigore della legge non sappiamo quando avverrà, e potrebbe avvenire molto in là, per analogia si potrebbe ammettere che la rinuncia sia riconosciuta quando risulti da data certa posteriore al 15 luglio.

MICELI. Anteriore.

GERMANI. Sì, « anteriore »; il « posteriore » si riferiva alla rinuncia.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli, visto il moltiplicarsi delle lettere successive in relazione agli emendamenti presentati, propone che l'ultimo comma dell'articolo 2 invece di dire « nei casi di cui alle lettere a) e b) » dica: « in tutti i casi nei quali non è ammessa la proroga, ecc. ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Erano stati previsti due casi fondamentali: che il proprietario conducesse il fondo lui stesso o che il proprietario lo affittasse al coltivatore diretto. Il caso di cui alla lettera e), che cioè il proprietario fosse subentrato praticamente sul fondo con le sue scorte, era un caso di fatto compiuto e, quindi, a noi è sembrata una contraddizione evidente che in questo caso si dovessero mantenere sul fondo i salariati fissi che potevano già essere stati liquidati. Ma siccome a questo emendamento se ne aggiungono altri per opera della Commissione stessa e siccome abbiamo ammesso e premesso che concateniamo la sorte dell'affittuario non coltivatore diretto con la sorte del salariato, pur pronunciandoci contro tutti questi emendamenti che finiscono per svuotare la legge, diciamo che nel caso vengano accettati, e a seconda di quanti ne verranno accettati (numero che si prevede sempre crescente), noi abbiamo il dovere di salvaguardare in tutti i casi i diritti dei salariati fissi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Miceli?

GERMANI. Personalmente sono favorevole all'emendamento Miceli: la garanzia per i salariati dell'azienda deve essere assi-

curata — secondo me — in tutti i casi in cui vi è modificazione di rapporto. Però, come Commissione, ci rimettiamo alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte del primo comma, con l'emendamento Burato accettato dalla Commissione:

« Oltre che nei casi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, la proroga non è ammessa nei casi seguenti semprechè la disdetta sia stata data nei termini stabiliti dalla legge o dagli usi locali ».

(È approvata).

Avendo la Commissione accettato l'emendamento Perlingieri come sostitutivo soltanto della prima parte dell'alinea a), si ha questo nuovo testo, salvo il coordinamento:

« a) se il proprietario intenda condurre il fondo direttamente o a mezzadria, o concederlo in compartecipazione, e dimostri di essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per la conduzione ».

Onorevole Perlingieri, accetta?

PERLINGIERI. Non posso accettare la seconda parte di questo testo e chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione le parole:

« a) se il proprietario intenda condurre il fondo direttamente ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

« o a mezzadria, o concederlo in compartecipazione, ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'ultima parte:

« e dimostri di essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per la conduzione ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'alinea b) nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea c) nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'alinea c-bis) proposto dall'onorevole Benvenuti e non accettata dalla Commissione.

Onorevole Benvenuti, vi insiste?

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

BENVENUTI. Insisto e chiedo il parere del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso accettare l'emendamento Benvenuti, che toglierebbe valore alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alinea *c-bis*) proposto dall'onorevole Benvenuti:

« *c-bis*) qualora lo stesso fondo risulti affittato a terzi anteriormente alla pubblicazione della presente legge ».

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento unificato Germani-Cappugi:

« *c-bis*) se la conduzione del fondo non sia curata personalmente dall'affittuario o da persona della sua famiglia, che dedichi ad esso la propria attività professionale e nel caso che il conduttore sia affittuario di più fondi, limitatamente ad uno solo di essi, a scelta dell'affittuario, salvo che i vari fondi non costituiscano una sola azienda unitariamente organizzata ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

MICELI. Domando che questo emendamento sia posto in votazione per divisione: si potrebbe infatti accettare la prima parte e non la seconda.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'alinea *c-bis*) nel testo Germani:

« se la conduzione del fondo non sia curata personalmente dall'affittuario o da persona della sua famiglia, che dedichi ad esso la propria attività professionale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'aggiunta Germani-Cappugi:

« e nel caso che il conduttore sia affittuario di più fondi, limitatamente ad uno solo di essi, a scelta dell'affittuario, salvo che i vari fondi non costituiscano una sola azienda unitariamente organizzata ».

(*È approvata*).

GERMANI. Ricordo che questo emendamento richiede un coordinamento.

PRESIDENTE. S'intende, e ne ho già preso atto.

Onorevole Caserta, ella ha udito che la Commissione non accetta il suo emendamento; vi insiste ?

CASERTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Dovrò allora porre in votazione precedentemente l'alinea *f*), proposto dagli onorevoli Mannironi e Benvenuti e accettata dalla Commissione, in quanto trattasi di emendamento integralmente sostitutivo dell'alinea *d*). Esatto, onorevole Germani ?

GERMANI. Esatto.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'alinea *f*) che sostituirebbe, per proposta della Commissione, l'alinea *d*):

« quando lo stesso fondo risulti affittato a terzi per contratto di data certa anteriore al 15 luglio 1949 ».

(*È approvato*).

Deve quindi considerarsi assorbito l'emendamento sostitutivo parziale dell'onorevole Caserta.

Onorevole Benvenuti, mantiene il suo emendamento aggiuntivo di un'alinea *e*), non accettato dalla Commissione ?

BENVENUTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione: « *e*) quando i terreni locati appartengano a enti pubblici e di beneficenza ».

(*Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, è approvato*).

L'ultimo emendamento è quello Miceli all'ultimo comma; egli propone che invece di dire: « nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) », si dica: « in tutti i casi nei quali non è ammessa la proroga ». Questo emendamento è stato accettato dalla Commissione. Il Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma con l'emendamento Miceli:

« In tutti i casi nei quali non è ammessa la proroga, ai salariati fissi dipendenti dall'affittuario disdettato deve essere assicurata la permanenza nel fondo, in relazione alla nuova forma di conduzione ».

(*È approvato*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato, salvo coordinamento:

« Oltre che nei casi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, la proroga non è ammessa nei casi seguenti, sempreché la disdetta sia data nei termini stabiliti dalla legge o dagli usi locali:

a) se il proprietario intenda condurre il fondo direttamente o a mezzadria, o concederlo in compartecipazione e dimostri di essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per la conduzione;

b) se il proprietario intenda affittare il fondo a coltivatori diretti o a cooperative fra questi costituite;

c) se l'affittuario abbia subaffittato il fondo o, senza il consenso del proprietario, abbia ceduto ad altri il contratto di affitto, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

d) se la conduzione del fondo non sia curata personalmente dall'affittuario o da persona della sua famiglia, che dedichi ad essa la propria attività professionale e, nel caso che il conduttore sia affittuario di più fondi, limitatamente a uno solo di essi, a scelta dell'affittuario, salvo che i vari fondi non costituiscano una sola azienda unitariamente organizzata ».

e) quando lo stesso fondo risulti affittato a terzi per contratti di data certa anteriore al 15 luglio 1949 ».

f) quando i terreni locati appartengano a enti pubblici e di beneficenza.

« In tutti i casi nei quali non è ammessa la proroga, ai salariati fissi dipendenti dall'affittuario disdetta deve essere assicurata la permanenza nel fondo, in relazione alla nuova forma di conduzione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.  
MAZZA, *Segretario*, legge:

« La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge è attribuita alle Sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di appello, previste dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, e successive modificazioni. La Sezione specializzata per l'esame delle controversie stesse è composta, oltre che del Presidente e di due giudici togati, di quattro esperti che saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, dalle organizzazioni provinciali dei locatori,

e, per gli altri due, dalle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3-bis.  
SULLO, *Segretario*, legge:

« Alla proroga di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.  
SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Sull'attività parlamentare.

PRESIDENTE. Prima di iniziare la votazione del disegno di legge testé discusso, desidero esporre taluni dati statistici sull'attività parlamentare, perché essi servano a rettificare impressioni errate od incomplete che si formano nell'opinione pubblica e anche fra i parlamentari stessi.

Vorrei riassumere brevissimamente ed in cifre l'attività che si è svolta durante il primo periodo di lavoro che oggi si chiude, dopo poco più di un anno.

Sono state tenute, dall'inizio della legislatura, 292 sedute pubbliche.

Le Commissioni permanenti hanno tenuto 634 riunioni di cui 484 in sede normale e 150 in sede legislativa.

Sono stati sottoposti alla Camera 465 disegni di legge dei quali 369, e cioè il 78 per cento, sono stati discussi ed approvati, rispettivamente 133 dalla Camera e 236 dalle Commissioni legislative. Tre disegni di legge sono stati ritirati e quindi 93 — cioè poco più di un quinto — sono tuttora in corso di esame.

L'iniziativa legislativa del Governo si è esplicata con parità quasi perfetta nelle due Assemblee. Infatti i disegni di legge iniziati alla Camera sono stati 260 e 253 quelli iniziati dinanzi al Senato della Repubblica.

Ed anche equivalente è il numero dei disegni approvati in quanto di quelli iniziati

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

nelle rispettive assemblee, ne sono ancora in discussione 57 alla Camera e 43 al Senato.

La situazione, nei riguardi dell'iniziativa parlamentare, è diversa: a 240 proposte di deputati fanno riscontro 75 proposte di senatori. Pur tenendo conto della diversa composizione numerica dell'Assemblea, risulta che l'attività dell'iniziativa parlamentare è maggiore nella Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il vaglio della discussione che attendono queste proposte di legge di iniziativa parlamentare rispetto alle proposte di iniziativa governativa, l'equilibrio fra le due Assemblee si ristabilisce come per i disegni governativi.

Infatti sono passate 23 proposte dal Senato alla Camera e 38 proposte dalla Camera al Senato. Complessivamente sono state approvate 58 proposte di iniziativa parlamentare al Senato e 55 alla Camera, di cui 35 in Assemblea e 20 presso le Commissioni legislative.

Anche nei riguardi del sindacato parlamentare, l'attività è stata intensa. Sono state presentate, infatti, 1543 interrogazioni per lo svolgimento orale; e ne sono state esaurite 619.

Con richiesta di risposta scritta si sono avute 2105 interrogazioni, e sono state trasmesse dai ministri competenti 1798 risposte. Presso la Camera sono in attesa di risposta scritta soltanto 307 interrogazioni, senza contare quelle in corso di pubblicazione.

Quanto alle interpellanze, ne sono state presentate 293 e ne sono state svolte 102.

Ritengo superfluo richiamare poi l'attenzione della Camera sul carattere e sulla qualità, per così dire, dei disegni approvati fra i quali ve ne sono alcuni di grande importanza, sia per la loro natura e portata politica, sia per i loro riflessi sociali ed economici.

Ho voluto citare questo perché, in mezzo a commenti, spesso improvvisati, che si fanno sull'attività dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento ed anche sui rapporti che intercorrono fra il Governo e le due Camere, si abbiano come fondamento le cifre che sono i soli indici sui quali una serena valutazione può essere impostata. (*Vivi, generali applausi*).

#### Votazione segreta di proposta di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge, testé esaminata, Burato e altri: Proroga dei

contratti di affitto dei fondi rustici agli affittuari non coltivatori diretti (660).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Dalla numerazione dei voti, la Camera non risulta in numero legale.

Avvalendomi della facoltà concessami dall'articolo 36 del Regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Avanzini — Azzi.

Babbi — Balduzzi — Basso — Bavaro — Belliardi — Belloni — Benvenuti — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bovetti — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavalli — Ceconi — Ceravolo — Chatrian — Chiamello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Cimenti — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotellessa — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Fanfani — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferraris Emanuele — Ferreri — Firrao Giuseppe — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giachero — Giammarco — Giannini Olga — Gavi — Gorini — Gotelli Angela — Guariento

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

— Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Rocca — Larussa — Lantanza — Lazzati — Lecciso — Lizier — Lombardi Colini Pia — Longhena — Lucifredi.

Malvestiti — Manuel-Gismondi — Marazina — Marenghi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Michelini — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mùrdaca — Musini.

Negrari — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pagliuca — Palazzolo — Pallenzona — Parente — Pella — Perlingieri — Perrotti — Petrilli — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Preti — Proia — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reggio D'Acì — Repossì — Rescigno — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rodinò — Roselli — Russo Carlo.

Sabatini — Saggin — Salerno — Salvatore — Sampietro Umberto — Sansone — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca' — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stella — Sullo.

Tambroni — Targetti — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino. Zaccagnini Benigno — Zagari.

*Si è astenuto:*

Giolitti.

*Sono in congedo:*

Artale.

Barbina — Bartole — Bensi — Biagioni — Brusasca.

Calcagno.

De Vita.

Farinet — Ferrario Celestino.

Gatto — Giordani — Guerrieri Emanuele. Leonetti — Lombardini.

Martino Gaetano — Maxia.

Paganelli — Pastore — Pera — Pertusio — Pradolongo — Pucci Maria.

Raimondi — Rumor — Russo Perez.

Sammartino — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Spoleti.

Tanasco.

Viale — Vigorelli — Visentin Angelo.

*(La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 18,50).*

PRESIDENTE. Dovrà ripetersi la votazione segreta sulla proposta di legge n. 660. Indico la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge Burato ed altri:

« Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici agli affittuari non coltivatori diretti » (660):

Presenti e votanti . . . . .	315
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . . .	134
Voti contrari . . . . .	181

*(La Camera non approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adonnino — Alicata — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Andreotti — Angelini — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Balduzzi — Baroncini — Basso — Belhardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bonfantini — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Calandrone — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carron — Caserta — Cavalli — Cecconi — Ceravolo — Chatrian

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

— Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Coccia — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Raffaele — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Di Fausto — Dominedò — Donatini — Ducci.

Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Fanfani — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferraris Emanuele — Ferreri — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giovannini — Girolami — Giulietti — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Improta — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecisco — Lizier — Lizzadri — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longo — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Malvestiti — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marenghi — Martinelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Matteucci — Mazza Crescenzo — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Morrelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mordaca — Mussini.

Nenni Giuliana — Nitti — Notarianni — Novella — Numeroso.

Orlando — Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pallenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pella — Pe-

losi — Perlingieri — Perrotti — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Polano — Polletto — Pollastrini Elettra — Preti — Proia — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repposi — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo.

Saccetti — Saggini — Sala — Salerno — Salvatore — Sampietro Umberto — Sannicola — Sansone — Santi — Scaglia — Scalfaro — Selba — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Stella — Stuardi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Tavianini — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Tupini — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari.

*Sono in congedo:*

Artale.

Barbina — Bartole — Bensi — Biagioni — Brusasca.

Calcagno.

De Vita.

Farinet — Ferrario Celestino.

Gatto — Giordani — Guerrieri Emanuele. Leonetti — Lombardini.

Martino Gaetano — Maxia.

Paganelli — Pastore — Pera — Pertusio — Pratolongo — Pucci Maria.

Raimondi — Rumor — Russo Peréz.

Sammartino — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Spoleti.

Tanasco.

Viale — Vigorelli — Visentin Angelo.

**Per l'aggiornamento dei lavori della Camera.**

TAMBRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI. Poiché è esaurito l'ordine del giorno, propongo che la seduta sia tolta e che la Camera sia riconvocata a domicilio.

LONGHENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

LONGHENA. Non ho dubbi sull'accogliamento della proposta avanzata dall'onorevole Tambroni (*Si ride*) e pertanto, nella mia qualità di decano, rivolgo al Presidente e ai colleghi tutti un cordiale saluto e un augurio di buon riposo.

Il saluto che rivolgo a voi, signor Presidente e onorevoli colleghi, non è il saluto che ho rivolto per Natale, festa intima, e non è nemmeno il saluto della Pasqua, festa di rinnovamento e di rinascita: è quasi il saluto che il maestro fa ai suoi alunni prima che le scuole si chiudano, è il saluto che il decano rivolge ai suoi colleghi giovani o minori di età e alle sue gentili colleghe, perché essi lasciando Roma — che è pur bella, anche col caldo — e disperdendosi sui monti e al mare — possano trarre dalle aure profumate delle altitudini e dall'aria pregna di sali del mare, salute per sé e per i loro.

Il nostro Presidente ha esposto cifre che hanno un grande significato: chi, su circa 450 giorni (perché tanti ne intercorrono dall'8 maggio 1948 a oggi) ne ha consacrati 292 a sedute, ha diritto a un po' di riposo, qualunque sia il giudizio che possa della sua attività dare l'uomo della strada, qualunque sia il giudizio che possano della sua attività dare coloro che stanno là, in quelle tribune sacre al quarto potere. E voi, cari colleghi, andando in vacanze, anche se troppo brevi, portate con voi quella disposizione alla distensione che la aspettazione delle vacanze crea in tutti i cuori. Andando in brevi vacanze, ripensate alle battaglie, alle scaramucce con quel senso di equilibrio che il ritorno del benessere fisico e la scomparsa della stanchezza della mente e del corpo danno. Vi parranno vani certi vostri atteggiamenti, che forse a voi sembravano fieri, e quasi ridicoli certi atti compiuti con solennità di protesta e con pose di sdegno. A lei e ai suoi, signor Presidente, io auguro liete vacanze; a lei, cui noi tutti, me non escluso, abbiamo recato molti fastidi e molte noie, donde i suoi frequenti e giusti richiami e anche i suoi doverosi rimproveri.

E, accanto agli auguri che rivolgo a lei, altri non meno fervidi rivolgo alla triplice dei Vicepresidenti, i quali proveranno forse una punta di amarezza nel non vedere vicino a loro l'amato, il sempre da ricordarsi Fuschini; ma da ieri la triplice è diventata quadruplica, e al neo Vicepresidente Tosato rivolgo pure il mio saluto amichevole. E ai tre questori, onnipresenti... (*Interruzioni — Commenti*)... abbiate pazienza, onnipresenti dove è il desiderio dei colleghi (*Si ride*); e

anche alla folla dei segretari, la quale si è arricchita di un elemento nuovo, abilmente sottratto al coro dei salaci interruttori dell'aula.

E non posso, mentre parlo dei colleghi, dimenticare il nostro segretario generale: è del Presidente, sì; ma in fondo è di tutti noi: Cosentino. Lo consideriamo un po' uno strumento delle nostre quasi insufficienze, della nostra inabilità, ricorriamo a lui come a un maestro. E, insieme con lui, saluto tutti i funzionari dell'aula e degli uffici, i funzionari dell'economato e della cassa (*Si ride*), e anche i funzionari — permettete, perché sono un po' diventato dei loro — quei poveri funzionari che stanno al secondo piano e sono oggetto di molte critiche, mentre in fondo sono vittime anch'essi della prepotenza dei colleghi: i funzionari della biblioteca, dove ormai ho trasportato i miei penati, perché voglio diventare uno di loro; e a tutti i commessi, servizievoli, cortesi, corretti, educati, vada il mio augurio.

Ma non vedo alcuno di quei signori che dovrebbero esser qui: ce ne sono due soltanto, alle due estremità. Siate voi i portatori del mio saluto: ella, onorevole Fanfani, e tu, caro Giavi: portate ai maggiori, e al maggiore di tutti e ai minori, il mio saluto e il mio augurio. È necessario che voi ritempriate le vostre forze perché, voi lo sapete, siete i cirenei e le vittime, siete i responsabili sempre e di tutto, siete i colpevoli anche quando siete innocenti, siete il bersaglio di tutte le nostre palle infocate. È necessario che vi ritempriate per bene, perché nel settembre siate pronti agli urti che noi siamo disposti a portare contro di voi.

E, insieme a voi, debbo rivolgere calore di saluti anche a quei signori (*Indica le tribune della stampa*). Vi perdoniamo, amici, vi perdoniamo tutte le vostre critiche, tutte le canzonature e le battute di spirito. Ce ne andiamo; però voi non potrete seguirci là dove andremo per un po' di tempo, e saremo liberi dalle vostre persecuzioni. Però scommetto che tale è l'abitudine vostra, dal momento che da domani il « transatlantico » non sarà più a voi conteso, che vi farete sempre qualche capatina, nel « transatlantico »; e, forse, può darsi che troviate me che ora vi fuggo; e allora cominceremo a discutere, anzi a cospirare insieme, e chi sa che non riuscissimo ad ammannire qualcosina discreta, qualche annuncio di crisi o di rimpasto; e chi sa che non vedessimo allora capitare all'improvviso qualche professore di alchimia o qualche nostalgico... Ci rimet-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

teremo un po' al lavoro, dato che ho scelto Montecitorio come stazione climatica.

E a voi colleghi, a voi tutti e alle vostre famiglie, io rivolgo il mio augurio, il mio augurio fraterno. Credetelo, non vedo più in questo momento la diversità del colore, la diversità della ideologia: siete uomini come me che lavorate, e lavorate per un bene che non sarà il mio e non sarà quello dell'onorevole Fanfani; ma è un bene davanti al quale io mi inchino. Ebbene, fate vacanze liete voi e i vostri; la vita continua di fuori, anche se noi crediamo che, cessando noi dalla nostra consueta attività, il mondo riposi; di fuori si continua a vivere, e speriamo che questa vita non sia infausta per il nostro paese.

E per il nostro paese permettete che noi promettiamo di lavorare seriamente, per modo che il lavoro nostro si trasformi in bene per tanti milioni di esseri che non ci conoscono, che non sanno qual'è la nostra attività, che probabilmente, se ci vedessero, non ci comprenderebbero, per tutti gli infiniti ignoti che ogni giorno si alzano e ogni giorno vanno a letto avendo sudato e faticato: a questi anche pensiamo.

E non vi dico, colleghi, addio; adopero una vecchia espressione francese: *sans adieu*. A rivederci qui, in quest'aula, fra un mese e mezzo, per nuove battaglie: ma che queste battaglie siano composte, siano serie, siano volte verso un bene superiore, altissimo. (*Vivissimi, generali applausi*).

PALLENZONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLENZONA. Chiedo scusa, signor Presidente e onorevoli colleghi, se sento il bisogno di associarmi innanzitutto alla proposta di chiusura dei lavori; troverò così la strada per far approvare anch'io una mia proposta all'unanimità!

Ma soprattutto desidero associarmi al saluto rivolto dall'onorevole Longhena, quale decano, al Presidente, in quanto io sono dell'ultima leva in quest'aula e appartengo, credo, a una fra le più silenziose regioni d'Italia. Inoltre sono un lavoratore, nell'accezione più comunemente intesa del termine e, quindi, logicamente, meno addottrinato di altri illustri colleghi, motivo per cui sento particolarmente il bisogno di fare appello alla saggia e benevola imparzialità del Presidente.

M'incombe perciò il dovere di ringraziarlo anche a nome dei colleghi lavoratori come me in modo del tutto particolare poiché, qualche volta, le nostre colluttazioni con le norme

regolamentari e procedurali hanno avuto bisogno della sua attenzione benevola, senza la quale avremmo forse potuto, in mezzo a tanti dotti colleghi, fare la figura di Renzo Tramaglino o di Sancio Pancia, intento a seguire l'euforia cavalleresca di don Chisciotte.

Ecco perché, signor Presidente, io la prego di gradire l'espressione del ringraziamento più vivo, da estendersi a tutti i membri della Presidenza, nonché a tutti gli altri collaboratori, nella fiducia che la prossima sessione possa portare a risultati ancora migliori di quelli raggiunti in questa che ora si chiude; e ciò soprattutto nel pensiero che questa Camera è nata da un movimento di liberazione che voleva dire libertà per tutti. Dobbiamo tributare onore al sacrificio di coloro che per essa sono caduti, mostrandoci degni del loro sacrificio.

Chiudendo questo mio breve dire, mi piace ricorrere a un pensiero di unificazione degli spiriti; questo pensiero lo trovo nel ricordo degli orfani che incentrano in sé il dolore e, superando le ragioni per cui restarono orfani, penso che esso possa accomunarci in un fecondo lavoro di pace e di progresso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ringrazio per le cordiali espressioni rivolte ai miei collaboratori e a me, e ricambio l'augurio di fecondo riposo.

Annunzio che non ritengo necessario porre in votazione la proposta che è stata fatta da tre egregi colleghi (*Si ride*), poiché, mai come questa volta, si può essere preventivamente sicuri della unanimità.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A nome del Governo, signor Presidente e onorevoli colleghi, mi associo alle parole di augurio che, in occasione delle vacanze di questo Parlamento, ha pronunciato l'onorevole Longhena, decano della nostra Assemblée.

Trovo di buon auspicio che il Governo, al termine di un lungo periodo di lavoro e alla vigilia della partenza per le vacanze, sia qui rappresentato dal sottosegretario per i trasporti e dal ministro del lavoro. È una lunga fatica quella che i rappresentanti della nazione hanno sopportato in questi ultimi mesi.

Ha accennato l'onorevole Longhena a certe « palle infocate » di cui il Governo sarebbe stato fatto bersaglio; in realtà non si tratta che di palline bianche e nere.



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

Il Governo deve ringraziare il Presidente di questa Camera per l'opera saggia da lui spiegata in favore della nazione, e, con lui, deve ringraziare tutti i membri della Presidenza di questa Assemblea. Abbiamo qui assistito a battaglie memorabili; ma sempre ha finito per prevalere quella che dalla maggioranza dell'Assemblea — dopo ampia discussione — è sembrata la ragione. E attraverso questa serie di voti, la nazione ha segnato, confessiamolo tutti, un indiscutibile progresso e un consolidamento di quell'edificio della libertà e della democrazia che insieme abbiamo cercato di costruire.

È stato rivolto un saluto alla stampa, e il Governo anche a questo si associa, riconoscendo nella stampa l'eco che, lungi da quest'aula, porta, sì, il frastuono delle nostre battaglie, ma anche i risultati che a traverso queste battaglie, per il bene della nazione, si raggiungono.

L'onorevole Longhena ha esteso il suo saluto a tutto il paese e anche noi ci associamo ad esso a nome del Governo nella speranza, nella certezza anzi, che le brevi ore di riposo che i singoli membri dell'Assemblea potranno prendere — e non so se altrettanto potrà dirsi dei membri del Governo — nelle prossime settimane siano tali da consentire a ciascuno di noi di tornare in questa Assemblea rinfrancati e rasserrenati. Grazie a questo rinfrancamento degli animi e rasserrenamento degli intelletti e dei cuori, sarà possibile nei prossimi mesi di autunno e dell'inverno affrontare altri importanti problemi che la nazione attende siano risolti per il bene comune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Camera sarà riconvocata a domicilio.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per conoscerne i motivi per i quali non è stata concessa la prescritta autorizzazione per l'esportazione del quantitativo di canapa, tuttora giacente negli ammassi, o richiesta da competenti organi francesi, i quali offriranno in compenso importazione di fosfati e iperfosfati, ceduti ad un prezzo inferiore di circa il 40 per cento rispetto ai prezzi del mercato nazionale.

« È da rilevare che la mancata esportazione, soprattutto in vista del prossimo raccolto, incide notevolmente sullo stato di conservazione della canapa ammassata, mentre, d'altro canto, il precludere l'importazione di fosfati ed iperfosfati ad un prezzo sensibilmente inferiore da un lato, tende a favorire le grandi industrie italiane di produzione di concimi, e dall'altro non fa gli interessi degli agricoltori, costretti ad acquistare concimi ad un prezzo più elevato ed a lesinarne l'uso a scapito della produzione terriera.

« TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere:

1°) quali motivi hanno determinato la concessione di successive per quanto inutili proroghe alla società A. Breda, titolare inadempiente dei permessi di ricerca di limonite denominati « Lonte Stella » e « Monte Consolino » e di molibdenite denominati « Bivongi Ovest », « Ferdinanda », « Piani dei Carroli » e « Campanite » nel territorio dei comuni di Stilo Pazzano e Bivongi (Reggio Calabria);

2°) se non creda urgente, mentre tanto si parla di zone depresse, di disoccupazione, di valorizzazione e industrializzazione del Mezzogiorno, revocare, a norma della legge 14 aprile 1927, n. 571, i permessi di ricerca rilasciati alla predetta società Breda la cui inattività malgrado ogni protesta, diffida e proroga risale al 1943, con grave danno della popolazione interessata e dell'economia nazionale e in conseguenza concedere il permesso per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali esistenti nelle zone suindicate ad altri richiedenti che hanno avanzato regolare domanda.

« TERRANOVA RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare in favore di coloro che, ai fini degli scatti quadriennali previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 aprile 1947, n. 207, sono danneggiati per aver dovuto interrompere il servizio per motivi non imputabili alla loro volontà, come malattia e guerre. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LOZZA ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se — premesso che il Ministero dell'interno, con circolare 5300 del 24 maggio 1949, ha comunicato di non assumere più alcun impegno di spesa per gli impiegati dei Comuni assunti per i serviziannonari, ma non ha imposto il licenziamento degli impiegati medesimi — non ritenga opportuno dare precise istruzioni alle prefetture, di fronte al fatto che alcune, come ad esempio quella di Ravenna, rifiutano inspiegabilmente di approvare le delibere di passaggio dei detti impiegati ad altri servizi anche se giustificati dal fatto che si sono resi scoperti i posti per allontanamento di altri impiegati e proposte da Comuni che hanno il bilancio in pareggio. Infatti il decreto legislativo 5 febbraio 1948 vietando nuove assunzioni non può applicarsi agli impiegatiannonari, che in questa maniera vengono solo spostati e sono assai lungi dall'essere dei nuovi assunti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere per quali mo-

tivi non abbia ancora risposto all'interrogazione con risposta scritta rivoltagli diversi mesi fa dall'interrogante e in cui si chiedeva se vi fosse possibilità di una assegnazione di fondi a favore del Ministero dell'Africa Italiana in maniera da rendere possibile la liquidazione non di tutto il personale dipendente dagli Enti pubblici già operanti nell'Africa Italiana, ma almeno di quello richiamato alle armi, il cui diritto è ormai acquisito. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« PRETI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

**La seduta termina alle 19,40.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI